SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Istituto nazionale di astrofisica

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 30 gennaio 2006.

Accreditamento di nuovi corsi di laurea e laurea specialistica dell'Università telematica non statale «Guglielmo Marconi».

DECRETO 30 gennaio 2006.

Istituzione dell'Università telematica non statale «e-Campus».

06A01114-06A01115

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 2005-15 settembre 2005, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

06A00511

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2005, n. **297.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998, n. 238, contenente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 214, comma 1, lettera *JJ)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, nell'abrogare il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, fa salva, tra l'altro la disposizione di cui all'articolo 62 (Fondo nazionale di garanzia);

Visto l'articolo 62, comma 4 del decreto legislativo n. 415/1996 il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento disciplina la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse — anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento — la destinazione dell'eventuale residuo attivo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238, entrato in vigore il 5 agosto 1998, e recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse;

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 27 gennaio 2003, n. 41, di modifica dell'articolo 4, commi 2 e 4 e dell'articolo 6, comma 1, del regolamento n. 238/1998;

Visto in particolare il predetto articolo 6, comma 1, il quale prevede che «la gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005»;

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto ministriale n. 238/1998 il quale prevede, tra l'altro, che «il Fondo provvede alla redazione del rendiconto semestrale»;

Viste le lettere del Fondo nazionale di garanzia n. 195 del 23 febbraio 2005 e n. 1364 del 27 aprile 2005 che rappresentano il problema derivante dalla chiusura della gestione speciale alla data del 30 giugno 2005, secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale e chiedono una proroga della stessa al 30 giugno 2011;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 25 luglio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota del 3 agosto 2005;

Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;

Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il suo compito a causa dei giudizi pendenti ex articoli 98 e 101 della legge fallimentare e 57, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998, proposti dai creditori esclusi dall'indennizzo o che hanno impugnato i criteri di calcolo dell'indennizzo applicato dal Fondo;

Considerata la previsione dei tempi lunghi per la chiusura dei giudizi in corso e la necessità della definizione dei medesimi per la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura finanziaria da richiedere agli intermediari;

Considerato che la prosecuzione della gestione speciale è necessaria sia per garantire la tutela e la parità di trattamento agli investitori coinvolti nelle procedure concorsuali, sia per consentire la definizione dei contenziosi in essere;

Considerata inoltre l'opportunità di modificare il regolamento n. 238/1998 al fine di prevedere una periodicità annuale del rendiconto sulla gestione speciale per allineare la scadenza a quella annuale dei piani triennali, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto n. 41/2003;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 3 del regolamento n. 238/1998 è apportata la seguente motivazione:

a) al comma 2, la parola «semestrale» è sostituita dalla parola «annuale».

Art. 2.

1. All'articolo 6 del regolamento n. 238/1998, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto 27 gennaio 2003, n. 41, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2011».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 novembre 2005

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 164

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1998, n. 71.

— L'art. 62, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 recante «Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1996, n. 186 è il seguente:

«4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attività e passività del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo».

— L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214 è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238 «Regolamento recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1998, n. 168 è il seguente:

«2 - Il Fondo provvede alla redazione della situazione iniziale della gestione speciale e del rendiconto semestrale, inviandoli al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unitamente alle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo».

— L'art. 4, commi 2 e 4 del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, è il seguente:

«2. Il piano di cui al comma 1, è aggiornato con cadenza annuale in relazione ai crediti successivamente ammessi al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonché ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. (*Omissis*).

4. Sulla base delle istanze di intervento pervenute entro la data di inizio della gestione speciale, il Fondo predispone, correlato al piano di cui al comma 1, un piano triennale per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal comma 3. Il piano è aggiornato annualmente in funzione delle istanze di indennizzo che perverranno successivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 3.».

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale n. 238 del 1998, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 3 *(Vigilanza)*. — 1. Il Fondo risponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della gestione speciale, che deve essere finalizzata al pagamento degli indennizzi dovuti agli aventi diritto relativi alle insolvenze pregresse.

2. Il Fondo provvede alla redazione della situazione iniziale della gestione speciale e del rendiconto annuale, inviandoli al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unitamente alle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo.».

«Art. 6 *(Saldo della gestione)*. — *1. La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2011.*

2. L'eventuale attivo residuo è ripartito tra gli intermediari di cui all'art. 4, comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla copertura finanziaria della gestione speciale.».

06G0039

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, con riferimento alle singole strutture, dell'Avvocatura generale dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 15;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2001, con il quale sono state, da ultimo, ridefinite le dotazioni organiche complessive delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, per un totale complessivo di n. 921 unità;

Vista la proposta formulata dall'Avvocato generale dello Stato con foglio n. 59609 P del 28 aprile 2005, ed allegata relazione tecnica, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Atteso che, per l'Avvocatura dello Stato, la dotazione organica del personale amministrativo vigente alla data del 1° gennaio 2005, è costituita dai contingenti delle aree funzionali e delle posizioni economiche individuati nella tabella A allegata al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, come prospettata dall'Avvocato generale, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con la conseguente diminuzione di 43 unità rispetto alla consistenza organica già definita complessivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, in esecuzione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto del verbale del 13 aprile 2005 con il quale, sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con foglio n. ACG/184/FP/6569 del 2 agosto 2005, in ordine alla proposta formulata dall'Avvocato generale dello Stato con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, sono rideterminate e ripartite nelle strutture in cui si articola l'amministrazione, secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 novembre 2005

p. *il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 50

TABELLA A

Avvocatura dello Stato
Dotazione organica del personale amministrativo

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura Generale dello Stato - Roma	
Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo	11
Direttore amministrativo contabile	7
Direttore di biblioteca	1
Analista esperto di sistema	1
Totale	20
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	13
Funzionario amministrativo contabile	5
Analista di organizzazione	1
Bibliotecario	1
Analista di sistema	1
Totale	21
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	18
Collaboratore amministrativo contabile	7
Collaboratore bibliotecario	1
Analista	2
Capo sala macchine	1
Totale	29
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	53
Ragioniere	7
Assistente tecnico edile	1
Programmatore	3
Capo unità operativa	2
Consollista	7
Totale	73
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	49
Stenodattilografo	1
Operatore amministrativo contabile	3
Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	1
Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	1
Operatore di sala macchine	1
Addetto ai personal computers	8
Totale	64
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	12
Dattilografo	4
Autista meccanico	4
Addetto ai servizi di portierato e custodia	2
Telefonista telescriventista operatore radio	2
Totale	24
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Conducente di automezzi	3
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	37
Totale	40
Totale complessivo	271

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Ancona

Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	2
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	2
Stenodattilografo	2
Addetto ai personal computers	1
Totale	5
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
Totale	3
Totale complessivo	12

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Bari

Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	3
Ragioniere	1
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	5
Stenodattilografo	3
Operatore amministrativo contabile	1
Addetto ai personal computers	1
Totale	10
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	4
Dattilografo	2
Addetto ai servizi di portierato e custodia	1
Telefonista telescriventista operatore radio	1
Totale	8
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
Totale	2
Totale complessivo	27

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Bologna	
Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	3
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	2
Ragioniere	1
Totale	3
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	7
Stenodattilografo	4
Operatore amministrativo contabile	1
Totale	12
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	1
Totale	1
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	5
Totale	5
Totale complessivo	25
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Brescia	
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	3
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Ragioniere	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	2
Stenodattilografo	1
Totale	3
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	2
Dattilografo	1
Telefonista telescriventista operatore radio	1
Totale	4
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	4
Totale	4
Totale complessivo	16

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Cagliari

Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	3
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	4
Ragioniere	1
Totale	5
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	6
Stenodattilografo	2
Operatore amministrativo contabile	1
Addetto ai personal computers	1
Totale	10
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	2
Dattilografo	3
Addetto ai servizi di portierato e custodia	1
Totale	6
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
Totale	1
Totale complessivo	25

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Caltanissetta

Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	3
Ragioniere	1
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	1
Stenodattilografo	1
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	1
Totale	1
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
Totale	2
Totale complessivo	10

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Campobasso	
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Ragioniere	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	2
Addetto ai personal computers	1
Totale	3
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	1
Dattilografo	1
Totale	2
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
Totale	2
Totale complessivo	9
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Catania	
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	1
Funzionario amministrativo contabile	1
Totale	2
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	4
Ragioniere	1
Totale	5
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	9
Stenodattilografo	1
Operatore amministrativo contabile	1
Totale	11
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	3
Dattilografo	5
Autista meccanico	1
Totale	9
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	5
Totale	5
Totale complessivo	33

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Catanzaro	
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	2
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	5
Ragioniere	1
Totale	6
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	5
Operatore amministrativo contabile	1
Addetto ai personal computers	1
Totale	7
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	3
Dattilografo	3
Totale	6
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	4
Totale	4
Totale complessivo	26

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Firenze	
Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo contabile	2
Totale	2
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	5
Ragioniere	1
Totale	6
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	5
Stenodattilografo	2
Operatore amministrativo contabile	1
Totale	8
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	2
Dattilografo	2
Totale	4
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	4
Totale	4
Totale complessivo	26

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Genova	
Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	3
Ragioniere	1
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	5
Stenodattilografo	1
Operatore amministrativo contabile	1
Addetto ai personal computers	1
Totale	8
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	1
Dattilografo	2
Totale	3
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
Totale	3
Totale complessivo	21

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura Distrettuale dello Stato - L'Aquila	
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore amministrativo contabile	2
Totale	3
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	4
Ragioniere	1
Totale	5
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	1
Stenodattilografo	1
Addetto ai personal computers	1
Totale	3
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	1
Dattilografo	2
Autista meccanico	1
Totale	4
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
Totale	3
Totale complessivo	18

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Lecce

Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	5
Ragioniere	1
Totale	6
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	7
Stenodattilografo	3
Addetto ai personal computers	1
Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	1
Totale	12
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	11
Dattilografo	4
Addetto ai servizi di portierato e custodia	1
Totale	16
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
Totale	3
Totale complessivo	39

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Messina

Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	1
Ragioniere	1
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	6
Stenodattilografo	1
Operatore amministrativo contabile	1
Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	1
Totale	9
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	3
Dattilografo	2
Totale	5
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
Totale	2
Totale complessivo	20

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Milano	
Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	4
Ragioniere	1
Totale	5
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	12
Stenodattilografo	3
Operatore amministrativo contabile	1
Totale	16
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	6
Dattilografo	3
Autista meccanico	1
Totale	10
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	6
Totale	6
Totale complessivo	40

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Napoli	
Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	3
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	10
Ragioniere	2
Totale	12
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	29
Stenodattilografo	5
Operatore amministrativo contabile	2
Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	1
Addetto ai personal computers	8
Totale	45
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	5
Dattilografo	4
Autista meccanico	1
Addetto ai servizi di portierato e custodia	1
Totale	11
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	12
Totale	12
Totale complessivo	86

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Palermo	
Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	1
Funzionario amministrativo contabile	1
Totale	2
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo contabile	2
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	13
Ragioniere	1
Totale	14
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	7
Stenodattilografo	1
Operatore amministrativo contabile	1
Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	1
Addetto ai personal computers	1
Totale	11
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	2
Totale	2
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	7
Totale	7
Totale complessivo	39

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Perugia	
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	3
Ragioniere	1
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	2
Stenodattilografo	1
Totale	3
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
Totale	1
Totale complessivo	10
Avvocatura Distrettuale dello Stato - Potenza	
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	3
Ragioniere	1
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	3
Stenodattilografo	1
Operatore amministrativo contabile	1
Addetto ai personal computers	1
Totale	6
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	1
Totale	1
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Conducente di automezzi	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
Totale	3
Totale complessivo	15

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Reggio Calabria

Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	1
Ragioniere	1
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	3
Stenodattilografo	2
Operatore amministrativo contabile	1
Addetto ai personal computers	2
Totale	8
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	2
Dattilografo	3
Telefonista telescriventista operatore radio	1
Totale	6
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Conducente di automezzi	1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	4
Totale	5
Totale complessivo	23

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Salerno

Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo	1
Direttore amministrativo contabile	1
Totale	2
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	3
Ragioniere	1
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	3
Stenodattilografo	2
Addetto ai personal computers	1
Totale	6
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	2
Dattilografo	1
Telefonista telescriventista operatore radio	1
Totale	4
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
Totale	3
Totale complessivo	20

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Torino

Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	4
Ragioniere	2
Totale	6
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	2
Stenodattilografo	1
Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	1
Addetto ai personal computers	2
Totale	6
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	2
Dattilografo	1
Totale	3
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
Totale	3
Totale complessivo	20

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Trento

Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	1
Stenodattilografo	3
Addetto ai personal computers	1
Totale	5
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	1
Totale	1
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
Totale	1
Totale complessivo	9

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Trieste

Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo contabile	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	5
Ragioniere	1
Totale	6
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	3
Stenodattilografo	1
Operatore amministrativo contabile	1
Totale	5
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
Totale	2
Totale complessivo	14

Avvocatura Distrettuale dello Stato - Venezia

Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	3
Ragioniere	1
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	6
Stenodattilografo	2
Operatore amministrativo contabile	1
Addetto ai personal computers	2
Totale	11
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	1
Dattilografo	2
Totale	3
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	5
Totale	5
Totale complessivo	24

Area funzionale - Posizione economica Profili professionali	Dotazione organica
Avvocatura dello Stato - Dotazione organica complessiva	
Area funzionale C - posizione economica C 3	
Direttore amministrativo	13
Direttore amministrativo contabile	17
Direttore di biblioteca	1
Analista esperto di sistema	1
Totale	32
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Funzionario amministrativo	17
Funzionario amministrativo contabile	13
Analista di organizzazione	1
Bibliotecario	1
Analista di sistema	1
Totale	33
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	43
Collaboratore amministrativo contabile	23
Collaboratore bibliotecario	1
Analista	2
Capo sala macchine	1
Totale	70
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	144
Ragioniere	32
Assistente tecnico edile	1
Programmatore	3
Capo unità operativa	2
Consollista	7
Totale	189
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	183
Stenodattilografo	45
Operatore amministrativo contabile	19
Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	1
Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	6
Operatore di sala macchine	1
Addetto ai personal computers	34
Totale	289
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore	69
Dattilografo	45
Autista meccanico	8
Addetto ai servizi di portierato e custodia	6
Telefonista telescriventista operatore radio	6
Totale	134
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Conducente di automezzi	5
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	126
Totale	131
Totale complessivo	878

06A01081

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2005.

Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nella misura stabilita dall'articolo 1-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 ottobre 1997, n. 334, che ha istituito l'indennità di posizione per i dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia e per i generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha fissato i criteri, l'ammontare e la decorrenza dell'indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003 che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999, e dell'art. 19, comma 2, della legge n. 488 del 1999, ha rideterminato le misure dell'indennità perequativa da attribuire ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile;

Visto l'art. l-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, che ha stanziato, a decorrere dall'anno 2005, la somma di 8,3 milioni di euro per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 266 del 1999;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Rilevata la necessità di attuare, nei limiti dello stanziamento di 8,3 milioni di euro, il processo di perequazione retributiva attraverso l'adeguamento delle misure delle indennità previste, rispettivamente, dalla legge n. 334 del 1997 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001, 29 maggio 2001 e 2 dicembre 2003;

Considerato che la predetta ulteriore perequazione retributiva dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia deve essere realizzata secondo i criteri anche pensionistici individuati all'art. 1, comma 2, della legge n. 334 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, recante l'adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate;

Sentite le amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Per i generali di corpo d'armata e i generali di divisione e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennità di posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003, sono rideterminate, a decorrere dal 1º gennaio 2005, rispettivamente, in euro 32.450 e in euro 25.527 comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005.

2. Le misure della indennità perequativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003, sono rideterminate, a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei seguenti importi, comprensivi dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005:

a) € 18.661 per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;

b) € 11.386 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.

3. Le indennità di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, sono pensionabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BACCINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 103

06A01185

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2005.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2005. (Decreto n. 41/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 79/65, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2801/95, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 1859/82, come modificato da ultimo dal regolamento CE della Commissione n. 1187/2005, il cui allegato 1 indica in 17.000 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia, con un margine di variazione numerica, di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, inferiore o superiore al 20 per cento rispetto a quello stabilito;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 2189/2004, che fissa, per l'esercizio contabile 2005, in 142,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 3825/ST del 25 ottobre 2005, con l'allegata relazione programmatica e finanziaria, che quantifica in 7.354.982,56 euro per l'anno 2005 l'ammontare com-

plessivo del fabbisogno finanziario, comprensivo della quota comunitaria e di quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Considerata la necessità di ricorrere per il predetto fabbisogno di 7.354.982,56 euro alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 dicembre 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2005 è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un finanziamento di 7.354.982,56 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CEE n. 79/65, richiamato in premessa.

2. Il finanziamento di cui al punto 1 viene erogato direttamente all'INEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Le somme assegnate, pari a 7.354.982,56 euro, che risultassero erogate e non spese dovranno essere rimborsate al Fondo di rotazione medesimo, oppure potranno costituire acconto per i successivi interventi.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 88

06A01127

DECRETO 16 dicembre 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma «Interreg III C Zona ovest», inserito nel Programma d'Iniziativa Comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione interregionale. (Decreto n. 37/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la precedente comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, diretta agli Stati membri, concernente gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che la predetta iniziativa comunitaria è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001 «Cooperazione interregionale» diretta agli Stati membri, che illustra le modalità di attuazione delle attività di cooperazione a titolo della sezione C interregionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002)54 del 22 marzo 2002, con la quale è stato approvato il programma «Interreg III C Zona Ovest», tra la Francia, l'Irlanda, il Belgio, i Paesi Bassi, il Regno Unito, il Lussemburgo e la Germania, inserito nella sezione interregionale del Programma d'iniziativa Comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che le operazioni a titolo dei programmi dell'Interreg III C riguardano l'intero territorio UE e che la cooperazione non è limitata ai partner di una singola zona di programmazione così come previsto dalla citata comunicazione della Commissione europea C(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001, allegato B;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006, che stabilisce, per la sezione interregionale, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento viene assicurata dalle regioni e dalle province autonome e/o da altri soggetti pubblici partecipanti al programma;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7302/UE del 22 settembre 2005 dalla quale risulta che il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i progetti approvati nel secondo bando di Interreg III C «Zona Ovest», nei quali è prevista la partecipazione di partner italiani, ammonta a 812.963,87 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 dicembre 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del Programma operativo «Interreg III C Zona ovest» inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, citato in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 812.963,87 euro così come specificato nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Amministrazione responsabile della gestione dei programmi Interreg per la parte italiana. Qualora i beneficiari siano assoggettati al sistema di Tesoreria unica, la relativa quota è accreditata nei rispettivi conti di Tesoreria dello Stato.

3. Il predetto Ministero adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare i finanziamenti comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.

4. Il Ministero medesimo invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 84

TABELLA A

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/87
del PIC INTERREG III C OVEST

(Importi in Euro)

REGIONE	BENEFICIARIO	LEGGE 183/87
CAMPANIA	Autorità Portuale di Salerno	5.124,87
	Università degli Studi di Napoli Federico II	44.653,80
E. ROMAGNA	Regione Emilia Romagna	105.000,00
	Regione Emilia-Romagna	35.000,00
F. V. GIULIA	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	140.000,00
LAZIO	Comune di Roma - Dipartimento X	9.100,00
	Roma Energia	8.400,00
	STA - Agenzia per la mobilità del Comune di Roma - S.p.A.	109.200,00
LIGURIA	Porto di Genova	29.125,25
LOMBARDIA	Provincia di Mantova	22.270,50
SICILIA	Centro Studi ed Applicazioni sulle Tecnologie dell'Informazione (CSATI)	28.600,85
	Provincia di Ragusa	14.000,00
	Università degli Studi di Messina	20.458,20
TOSCANA	Provincia di Livorno	56.501,70
TRENTINO ALTO ADIGE	Provincia autonoma di Bolzano	140.000,00
VENETO	Marco Polo System g.e.i.e.	45.528,70
TOTALE		**812.963,87**

06A01128

DECRETO 16 dicembre 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma «Italia-Austria», inserito nel Programma d'Iniziativa Comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2004 e 2005. (Decreto n. 38/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, concernente gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che la predetta Iniziativa comunitaria è articolata nelle Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223, dell'11 luglio 2000, che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le Sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 46071 e n. 3051, rispettivamente, del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni Programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la nota della Commissione europea del 23 gennaio 2004 relativa alle risorse attribuite dall'Unione europea a titolo di indicizzazione delle annualità 2004, 2005 e 2006 di Interreg III, da cui risulta un ammontare di euro 7.990.810,00 a favore dell'Italia;

Visto il decreto interministeriale n. 35063, dell'8 novembre 2004, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale è stato attribuito il predetto importo di risorse comunitarie relative all'indicizzazione, ripartendo 4.290.810,00 euro, tra i programmi Italia-Francia «Isole», Italia-Francia «Alpi», Italia-Svizzera e Italia-Austria, ed assegnando il residuo importo di 3.700.000,00 euro al programma Italia/Malta;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione transfrontaliera, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) n. 3723 del 30 settembre 2005, che modifica la decisione C(2001) n. 3537 del 23 novembre 2001 recante approvazione del programma Interreg III Italia-Austria, nel cui piano finanziario le annualità 2004, 2005 e 2006 sono comprensive delle risorse dell'indicizzazione;

Considerato che, per il suddetto programma transfrontaliero, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002 e 2003;

Considerato, quindi, che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per le annualità 2004 e 2005;

Considerata, inoltre, l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale alla provincia autonoma di Bolzano, quale Autorità di pagamento del programma, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal documento unico di programmazione, ammontare che verrà successivamente ripartito, a cura della medesima Autorità, anche con altre regioni o province autonome qualora partecipanti;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 dicembre 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma Italia-Austria, inserito nel Programma d'Iniziativa Comunitaria Interreg III 2000-2006, comprensivo delle risorse dell'indicizzazione, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, è pari ad euro 2.510.361,00 per l'annualità 2004 e ad euro 2.608.632,00 per l'annualità 2005.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste presentate dalla provincia autonoma di Bolzano, quale Autorità di pagamento del programma.

3. La predetta provincia autonoma, anche Autorità di gestione del programma, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettua i controlli di competenza.

4. La medesima Autorità di gestione invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 85

06A01129

DECRETO 16 dicembre 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma di Azioni innovative 2000-2006 nella regione Veneto. (Decreto n. 39/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Le regioni nella nuova economia» C(2001) n. 60 del 31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente gli orientamenti relativi alle Azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 5752 del 27 dicembre 2004 di approvazione di un contributo FESR a favore del programma regionale di Azioni innovative da attuarsi nella regione del Veneto;

Vista la presa d'atto del CIPE nella seduta del 4 aprile 2001, punto A)10 del relativo ordine del giorno, in cui si autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 al cofinanziamento dei programmi delle Azioni innovative FESR 2000/2006 in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica;

Considerato che per il programma di Azioni innovative sopracitato è prevista una quota nazionale pubblica pari a euro 2.850.000,00 e che, in base alla indicata presa d'atto del CIPE, 1.995.000,00 euro sono a carico del Fondo di rotazione e 855.000,00 euro a carico della regione;

Considerata la necessità di applicare anche alla quota statale la procedura dell'impegno unico, nonché le procedure di pagamento previste dall'art. 4 dell'Accordo di finanziamento allegato alla decisione di approvazione del programma che prevede l'erogazione di un acconto pari al 40 per cento in seguito all'impegno unico, una seconda quota in base alle spese effettivamente sostenute, nei limiti di un ulteriore 40 per cento ed un saldo finale sulla base delle spese effettivamente sostenute e attestate dall'organismo di pagamento;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 16 dicembre 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata alla regione del Veneto, titolare del programma regionale di Azioni innovative, richiamato in premessa, la somma complessiva di 1.955.000,00 euro, quale quota statale a carico del Fondo medesimo, secondo la procedura dell'impegno unico.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota di propria competenza secondo la normativa vigente e analogamente a quanto previsto per la quota di spettanza comunitaria, tenendo conto, quindi, delle modalità di impegno e pagamento di cui all'accordo di finanziamento allegato alla decisione della Commissione europea C(2004)5752 del 27 dicembre 2004.

3. La regione interessata adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

4. La regione invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 86

06A01130

DECRETO 16 dicembre 2005.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui ai regolamenti CE n. 2826/2000 e n. 94/2002 (Dec. C(2002) 3116 del 22 agosto 2002), per l'annualità 2004, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 40/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 133/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti —- la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera. CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2826/2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 94/2002, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 2826/2000;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) 3116 del 22 agosto 2002, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. A/3005 del 13 settembre 2005, con allegata la nota n. DPMU.2005.2316 del 7 settembre 2005 dell'AGEA, che quantifica in 1.216.350,00 euro il totale delle spese previste per la terza annualità, relative ai n. 2 programmi di promozione presentati da organizzazioni italiane;

Vista la medesima nota n. DPMU.2005.2316 del 7 settembre 2005 dell'AGEA, che, a fronte di un contributo comunitario di 457.672,00 euro, quantifica il fabbisogno nazionale pubblico in 243.270,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati, restando la differenza a carico degli organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 dicembre 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, presentati da organizzazioni italiane o plurinazionali con partecipazione italiana, ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 2826/2000, è autorizzato, per la terza annualità, un cofinanziamento nazionale pubblico di 243.270,00 euro, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 87

06A01131

DECRETO 16 dicembre 2005.

Cofinanziamento nazionale del progetto europeo Socrates/Erasmus per l'anno accademico 2004/2005, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 36/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione n. 253/2000/CE del 24 gennaio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, che ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» per il periodo 2000-2006;

Visto il piano d'azione nazionale redatto dall'Agenzia nazionale Socrates (INDIRE), per l'anno accademico 2004-2005;

Visto l'accordo n. 2004-1770/001-001 SO2 22MOBI tra la Commissione europea e l'Agenzia nazionale Socrates (INDIRE), concernente la gestione dei fondi comunitari relativi alle azioni Socrates/Erasmus;

Visti i conseguenti accordi finanziari decentralizzati tra l'Agenzia nazionale Socrates e gli istituti di alta formazione artistica e musicale che riconoscono contributi comunitari per «mobilità studenti» di euro 274.890,00, «mobilità docenti» di euro 88.800,00 e «organizzazione della mobilità» di euro 48.420,00;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 4130 del 9 settembre 2004 con la quale, a fronte dei suddetti contributi comunitari pari a euro 425.310,00 si richiede il cofinanziamento nazionale di pari importo a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il predetto cofinanziamento della quota nazionale a carico del Fondo di rotazione suindicato;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 dicembre 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Al cofinanziamento nazionale delle attività per l'anno accademico 2004/2005 ricomprese nel programma Socrates/Erasmus, di cui in premessa, ammontante a complessivi euro 425.310,00 si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come specificato nella allegata tabella *A*, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 83

TABELLA *A*

PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS

anno accademico 2004/2005

Istituzioni beneficiarie	Mobilità studenti (SM)	Mobilità docenti (TS)	Organ.zione mobilità (OM- ECTS)	Totale
Conservatorio di Musica di Bari	2.040,00	1.600,00	3.020,00	6.660,00
Accademia di Belle Arti di Bologna	32.980,00	4.800,00	5.205,00	42.985,00
Conservatorio di Musica di Bologna	2.550,00	2.400,00	500,00	5.450,00
Conservatorio di Musica di Campobasso	510,00	800,00	1.700,00	3.010,00
Accademia di Belle Arti di Catania	3.400,00	1.600,00	1.470,00	6.470,00
ISIA di Faenza	6.970,00	1.600,00	910,00	9.480,00
Accademia di Belle Arti di Firenze	7.650,00	800,00	840,00	9.290,00
ISIA Firenze	3.570,00	800,00	500,00	4.870,00
Accademia di Belle Arti dell'Aquila	7.650,00	4.000,00	1.190,00	12.840,00
Conservatorio di Musica dell'Aquila	2.040,00	800,00	500,00	3.340,00
Conservatorio di Musica di Latina	2.040,00	1.600,00	3.860,00	7.500,00
Accademia di Belle Arti di Macerata	10.200,00	3.200,00	2.810,00	16.210,00
Accademia di Belle Arti di Milano	54.400,00	10.400,00	8.285,00	73.085,00
Conservatorio di Musica di Milano	5.100,00	4.800,00	1.900,00	11.800,00
Accademia di Belle Arti di Napoli	6.800,00	2.400,00	980,00	10.180,00
Accademia di Belle Arti di Palermo	23.800,00	3.200,00	2.380,00	29.380,00
Conservatorio di Musica di Parma	3.570,00	1.600,00	500,00	5.670,00
Conservatorio di Musica di Perugia	3.570,00	2.400,00	500,00	6.470,00
Conservatorio di Musica di Pescara	3.910,00	1.600,00	1.900,00	7.410,00
Accademia di Belle Arti di Roma	18.700,00	4.000,00	3.610,00	26.310,00
ISIA di Roma	7.650,00	1.600,00	910,00	10.160,00
Conservatorio di Musica di Sassari	3.060,00	1.600,00	2.880,00	7.540,00
Accademia di Belle Arti di Sassari	1.020,00	1.600,00	1.700,00	4.320,00
Accademia di Belle Arti di Torino	13.600,00	10.400,00	3.430,00	27.430,00
Conservatorio di Musica di Torino	4.250,00	1.600,00	1.700,00	7.550,00
Conservatorio di Musica di Trapani	4.760,00	2.400,00	500,00	7.660,00
Conservatorio di Musica di Trieste	6.800,00	5.600,00	770,00	13.170,00
Accademia di Belle Arti di Urbino	7.650,00	800,00	700,00	9.150,00
ISIA di Urbino	2.040,00		700,00	2.740,00
Accademia di Belle Arti di Venezia	17.000,00	4.000,00	2.310,00	23.310,00
Conservatorio di Musica di Venezia	3.060,00	3.200,00	1.700,00	7.960,00
Conservatorio di Musica di Verona	2.550,00	1.600,00	1.760,00	5.910,00
TOTALE	**274.890,00**	**88.800,00**	**61.620,00**	**425.310,00**

06A01132

DECRETO 16 dicembre 2005.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del progetto P.A.R.I. «Padri attivi nella responsabilità interna alla famiglia», nell'ambito del V Programma d'azione per le pari opportunità. (Decreto n. 35/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il V Programma d'azione per le pari opportunità 2001-2005, approvato dalla Commissione europea con decisione del 20 dicembre 2000, nell'ambito del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ha promosso la presentazione del progetto P.A.R.I. «Padri attivi nella responsabilità interna alla famiglia»;

Vista la convenzione n. VS/2005/0341 tra la Commissione europea e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità che riconosce un contributo comunitario per il suddetto progetto di euro 495.975,57, pari all'80% del costo totale di euro 619.969,46;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità n. 4833/05 del 10 ottobre 2005 con la quale viene richiesto il cofinanziamento nazionale del progetto per un importo di euro 123.993,89, pari al 20% del costo complessivo del progetto;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il predetto cofinanziamento della quota nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 dicembre 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Al cofinanziamento nazionale del progetto P.A.R.I. «Padri attivi nella responsabilità interna alla famiglia», ammontante ad euro 123.993,89 si provvede a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al suddetto progetto ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controlo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 82

06A01133

DECRETO 16 dicembre 2005.

Cofinanziamento nazionale delle annualità 2004 e 2005, relativo al programma per la raccolta dei dati alieutici, di cui al regolamento CE n. 1543/2000, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 42/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1639/2001 che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1543/2000;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2000/439/CE del 29 giugno 2000 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2004) 2730 del 15 luglio 2004 che, nel quantificare in euro 4.582.271,00 (di cui euro 3.540.474,00 per il programma minimo ed euro 1.041.797,00 per il programma esteso) l'importo delle spese ritenute ammissibili relative all'anno 2004, previste dal programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici per il periodo 2002-2006, stabilisce in euro 2.134.866,00 (di cui euro 1.770.237,00 per il programma minimo ed euro 364.629,00 per il programma esteso) il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota necessaria al finanziamento delle suddette spese ammonta ad euro 2.447.405,00 (di cui euro 1.770.237,00 per il programma minimo ed euro 677.168,00 per il programma esteso);

Vista la decisione della Commissione C(2005) 1858 del 23 giugno 2005 che, nel quantificare in euro 4.685.142,00 (di cui euro 4.214.184,00 per il programma minimo ed euro 470.958,00 per il programma esteso) l'importo delle spese ritenute ammissibili relative all'anno 2005, previste dal programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici per il periodo 2002-2006, stabilisce in euro 2.271.927,00 (di cui euro 2.107.092,00 per il programma minimo ed euro 164.835,00 per il programma esteso) il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota necessaria al finanziamento delle suddette spese ammonta ad euro 2.413.215,00 (di cui euro 2.107.092,00 per il programma minimo ed euro 306.123,00 per il programma esteso);

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 200522138 del 20 luglio 2005 che quantifica in 2.447.405,00 per l'anno 2004 ed in euro 2.413.215,00 per l'anno 2005 il fabbisogno finanziario nazionale per l'attuazione del programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici;

Considerato che, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 200529606 del 18 ottobre 2005, l'ammontare della spesa complessiva finale, riferita all'annualità 2002, che la Commissione europea ha riconosciuto ammissibile è risultato pari ad euro 3.254.202,66, la cui quota a carico dello Stato, prevista in misura pari al 50% della stessa, corrisponde ad euro 1.627.101,33;

Considerato, quindi, che le risorse assegnate, ed integralmente trasferite al Ministero delle politiche agricole e forestali, per il cofinanziamento nazionale relativo all'annualità 2002, ammontanti ad euro 1.833.647,00,

sono risultate superiori rispetto a quelle riconosciute ammissibili dalla Commissione europea (euro 1.627.101,33), per cui la differenza di euro 206.545,67 è da considerarsi acconto per l'annualità 2004, ai sensi di quanto previsto dal punto 3 del decreto direttoriale n. 46 del 23 dicembre 2002;

Considerato, pertanto, che, per il completamento della copertura del fabbisogno finanziario nazionale relativo alle annualità 2004 e 2005, è necessario disporre nuove assegnazioni, rispettivamente, di euro 2.240.859,33 per il 2004 e di euro 2.413.215,00 per il 2005, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del guppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 dicembre 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma per la raccolta dei dati alieutici, richiamato in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 2.447.405,00 euro (di cui euro 1.770.237,00 per il programma minimo ed euro 677.168,00 per il programma esteso), per l'annualità 2004, e di euro 2.413.215,00 (di cui euro 2.107.092,00 per il programma minimo ed euro 306.123,00 per il programma esteso), per l'annualità 2005, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento nazionale di euro 2.447.405,00, relativa all'annualità 2004, si provvede come di seguito specificato:

a) per euro 206.545,67 con risorse provenienti dall'assegnazione *ex lege* n. 183/1987, relativa all'annualità 2002, di cui al decreto n. 46 del 23 dicembre 2002, già trasferite al Ministero delle politiche agricole e forestali e resesi disponibili per l'annualità 2004, in quanto le relative spese non sono state riconosciute ammissibili dalla Commissione europea;

b) per euro 2.240.859,33 con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla predetta legge n. 183/1987.

2. Gli importi di nuova assegnazione, di seguito indicati, verranno erogati secondo le seguenti modalità:

a) l'importo di euro 2.240.859,33, relativo all'annualità 2004, verrà erogato, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo le modalità previste dalla decisione della Commissione C(2004) 2730 del 15 luglio 2004 e cioé euro 1.017.156,83, anticipatamente, ed euro 1.223.702,50, dopo il ricevimento e l'approvazione da parte della Commissione della relazione finanziaria e della relazione tecnica di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera *b)* della decisione 2000/439/CE;

b) l'importo di euro 2.413.215,00, relativo all'annualità 2005, verrà erogato, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo le modalità previste dalla decisione della Commissione europea C(2005) 1838 del 23 giugno 2005, e cioé euro 1.206.607,50, anticipatamente, ed euro 1.206.607,50, dopo il ricevimento e l'approvazione da parte della Commissione europea della relazione finanziaria e della relazione tecnica di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera *b)* della decisione 2000/439/CE.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successive annualità.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio di controlo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 89

06A01134

DECRETO 19 dicembre 2005.

Impegno di € 37.491.156,00 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conto residui 2004, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 2, comma 5 - cap. 7698 - Esercizio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL C.I.P.E.

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante: «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 che, all'art. 34, estende il riparto del Fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 2 della legge n. 97/1994 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro delle risorse agricole e forestali;

Vista la legge del 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» per l'anno 2004, che ha attribuito al Fondo nazionale per la montagna, la somma di € 61.481.000,00;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che ha ridotto lo stanziamento del Fondo ad € 30.741.156,00;

Vista la legge 27 dicembre 2004, n. 309 che, tra l'altro, ha modificato il sopracitato comma 5 dell'art. 2 della legge n. 97/1994 ed incrementato il fondo di € 6.750.000,00, per un totale di € 37.491.156,00;

Viste le note n. 152180 del 21 dicembre 2004 e n. 156424 del 26 aprile 2005 dell'I.G.P.B. - Uff.XII con le quali vengono comunicate le variazioni apportate sul capitolo 7698 «Fondo per la montagna» pari ad € 37.491.156,00;

Vista la delibera CIPE n. 140 del 2 dicembre 2005, registrata alla Corte dei conti il 14 dicembre 2005 al registro n. 6, foglio n. 96, con la quale sono stati approvati, tra l'altro, i criteri di riparto e le quote percentuali spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004;

Considerato che con la sopracitata delibera CIPE n. 140 del 2 dicembre 2005 è stato, inoltre, approvato il piano di riparto della somma complessiva di € 37.491.156,00, tra le regioni e le province autonome per l'anno 2004;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della somma complessiva di € 37.491.156,00 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano secondo le quote spettanti riportate alla colonna B della tabella allegata alla sopracitata delibera CIPE, che costituisce parte integrante della delibera stessa;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di euro 37.491.156,00, in conto residui 2004, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

(Importi in Euro)

Regioni		Assegnazione
Piemonte	€	2.418.179,56
Valle d'Aosta	€	539.872,65
Lombardia	€	2.253.218,48
Provincia autonoma di Bolzano	€	1.807.073,72
Provincia autonoma di Trento	€	1.349.681,62
Veneto	€	1.109.738,22
Friuli-Venezia Giulia	€	757.321,35
Liguria	€	959.773,59
Emilia-Romagna	€	1.728.342,29
Toscana	€	1.979.533,04
Umbria	€	1.518.391,82
Marche	€	1.368.427,19
Lazio	€	1.987.031,27
Abruzzo	€	1.983.282,15
Molise	€	881.042,17
Campania	€	2.901.815,47
Puglia	€	1.203.466,11
Basilicata	€	1.882.056,03
Calabria	€	3.119.264,18
Sicilia	€	2.406.932,21
Sardegna	€	3.336.712,88
TOTALE	€	37.491.156,00

Art. 2.

L'onere relativo di € 37.491.156,00, graverà sul capitolo 7698 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2005

Il direttore generale: SIGNORINI

06A01095

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 gennaio 2006.

Riconoscimento e riclassificazione del prodotto esplodente denominato «Firestar Bang n. 7» e non classificazione del prodotto esplodente denominato «Firestar Bang 2», alla ditta «Firestar S.r.l.».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Viste le istanze del 31 marzo e 11 marzo 1998, con cui il sig. Bertolo Ivano, titolare della ditta «Firestar S.r.l.», chiedeva a questo Ministero il riconoscimento e non classificazione ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973 posto in nota all'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940,

n. 635), dei prodotti, realizzati per proprio conto dalla ditta Red Lantern Fireckrackers anf Fireworks - Provincia di Hunan (Cina), denominati rispettivamente: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7»;

Viste le comunicazioni del 2 novembre 1998 per l'artifizio denominato «Firestar Bang 2» e del 16 giugno 1999 per l'artifizio denominato «Firestar Bang 7» con cui il Ministero dell'interno forniva comunicazione all'interessato tramite la prefettura di Pordenone dell'avvenuto riconoscimento e non classificazione dei prodotti;

Vista la nota pervenuta, in data 7 febbraio 2005, al competente ufficio del Ministero dell'interno da parte dello studio legale Comis, per conto della ditta «Firestar S.r.l.» che chiedeva conferma dell'avvenuto riconoscimento e «non classificazione» tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, dei manufatti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n.7»;

Visti i provvedimenti di riconoscimento e «non classificazione» tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, dei manufatti denominati: «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7», notificati al sig. Bertolo Ivano legale rappresentante della ditta «Firestar S.r.l.», in data 5 luglio 1999, dalla prefettura di Pordenone;

Considerato che dall'esame preliminare d'ufficio delle schede tecniche e dei carteggi relativi ad entrambi i prodotti, essi sono apparsi, per motivi diversi e compiutamente rilevati nel successivo esame della competente Commissione consultiva centrale controllo armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, non allineati con gli attuali parametri di sicurezza, richiesti per ammettere i prodotti pirotecnici alla libera vendita;

Viste le note inviate al rappresentante legale del sig. Bertolo e per conoscenza al medesimo in data 26 aprile 2005, ed alle successive inviate allo stesso sig. Bertolo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 in data 27 e 28 aprile 2005 e la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005 con le quali gli si rendeva noto che le relazioni tecniche e i relativi carteggi dei due prodotti esplodenti «Firestar Bang n. 2» e «Firestar Bang n. 7» venivano posti al riesame della Commissione consultiva centrale controllo armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;

Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, la quale, nella seduta n. 11/05E del 17 aprile 2005, ha ritenuto che il prodotto denominato «Firestar Bang n. 7», per l'esuberante quantitativo di miscela pirica attiva (0,9 g) debba essere classificato nella V categoria mentre il prodotto denominato «Firestar Bang n. 2» non può . essere riconosciuto e classificato a causa di una eccessiva brevità del ritardo tra l'accensione e l'attivazione della carica ad effetto «crepitio» che lo rende non sicuro;

Viste le comunicazioni inviate, in data 16 agosto, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'interessato tramite la prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pordenone e al Ministero della giustizia - *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione della decisione assunta da questo Ministero;

Lette le osservazioni fatte pervenire tramite fax dal sig. Bertolo Ivano, in data 30 agosto 2005 (giunte poi in via ordinaria in data 7 settembre 2005) e la nota del 30 agosto 2005 trasmessa dall'Associazione nazionale imprese spettacoli pirotecnici;

Tenuto conto che le predette osservazioni non inficiano le considerazioni dell'organo collegiale tecnico sopra richiamate;

Ritenuto di dover apprestare, ai sensi delle norme di tutela del consumatore ed, in particolare, di quelle destinate a dare protezione alle categorie maggiormente vulnerabili, tra le quali si debbono ascrivere i minori di anni diciotto, misure idonee al ritiro o alla limitazione di prodotti ritenuti non sicuri ovvero inadatti a determinate fasce di utilizzatori;

Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 102, 103, 105, 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

Visti gli articoli 7 e 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, e il decreto 19 settembre 2002, n. 272, regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo n. 7/1997;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, relativo all'attuazione della direttiva n. 2001/95/CE sulla sicurezza generale di prodotti ed il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 299»;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, attuazione della direttiva n. 88/738/CEE relativa al ravvicinamento della legislazione degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ecologia;

Decreta:

Il manufatto esplosivo denominato «Firestar Bang n. 7», di cui alle premesse è riconosciuto e classificato, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella V categoria gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Esso, pertanto, non sarà ulteriormente annoverato tra i prodotti pirotecnici «riconosciuti e non classificati» ex decreto ministeriale 4 aprile 1973 né sarà oggetto del provvedimento di cui all'art. 20 del decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272.

Il manufatto esplosivo denominato «Firestar Bang n. 2» non può essere riconosciuto classificato e, pertanto, non potrà più essere commercializzato e deve essere ritirato dal mercato. L'importatore adotterà ogni misura necessaria ad attuare quanto disposto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Roma, 10 gennaio 2006

p. *il Ministro:* MANTOVANO

06A01126

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 gennaio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Achem Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2002 con il quale il laboratorio «Achem Srl», ubicato in Dolianova (Cagliari), viale Dante n. 30/B, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 gennaio 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione delle direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Achem Srl», ubicato in Dolianova (Cagliari), viale Dante n. 30/B, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 9 febbraio 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità Fissa	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 15
Acidità Totale	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 13
Acidità Volatile	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 10
Anidride Solforosa libera e totale	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 25
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 40
Cationi totali	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 42a
Ceneri	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 11
Conduttività	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 42b
Densità ottica a 425 nm	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 40 par. 2
diglucoside malvosidico	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2005
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato I
Estratto Secco Totale, estratto non riduttore	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 4
Indice di Folin - Ciocalteu	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 41
Massa Volumica a 20° C e Densita' Relativa a 20° C	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 1
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2005
pH	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 12
Tenore zuccherino	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 3 – Reg. CE 128/04 allegato 4 B + Reg. CE 355/2005
Zuccheri Riduttori e non riduttori	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 5

06A01078

DECRETO 26 gennaio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Achem Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di orgine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2002 con il quale il laboratorio Achem Srl, ubicato in Dolianova (CA), viale Dante n. 30/B, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 gennaio 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Achem Srl, ubicato in Dolianova (CA), viale Dante n. 30/B, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 9 febbraio 2006 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE n° 2568/1991 allegato II
Numero di perossidi	Reg. CEE n° 2568/1991 allegato III

06A01079

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 14 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2005 recante disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Vista la nota prot. n. 128190 del 20 gennaio 2006, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato la variazione, relativa allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2005, e la istituzione di un nuovo capitolo di bilancio (cap. n. 3373), relativo alle «Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Ritenuta la necessità di individuare le modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297;

Decreta:

Articolo unico

Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, è effettuato presso le locali tesorerie dello Stato, sul capo 17, capitolo n. 3373 «Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», dello stato di previsione dell'entrata del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01080

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modificazione dell'articolo 5 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela vini d.o.c. Colli Lanuvini», riconosciuto con decreto ministeriale 28 dicembre 2004, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata

«Colli Lanuvini» per quanto concerne specificatamente la deroga che consente la vinificazione fuori della zona di produzione dei vini di che trattasi;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla «Regione Lazio - Assessorato all'agricoltura - Dipartimento economico ed occupazionale - Direzione generale agricoltura»;

Visti il parere favorevole espresso, al riguardo, dal «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» e la proposta di modifica in questione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2005;

Considerato che non sono pervenuti, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto, pertanto, necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» e all'approvazione della medesima in conformità al parere espresso e alla proposta di modifica formulati dal suddetto comitato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche, è modificato come nel testo appresso riportato.

«Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

È tuttavia facoltà del "Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la valorizzazione e la tutela delle denominazioni origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini", consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro mt 100 dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3, siano conduttrici di vigneti iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini" e dimostrino la preesistenza, nella cantina, di almeno due anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini", un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla produzione della tipologia "Colli Lanuvini" superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell'11,5% vol. e devono essere oggetto di denuncia separata.».

Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2006-2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01094

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 novembre 2005.

Erogazione dei contributi pari a € 30.000,00, previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998,

n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti) con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, registro n. 3, foglio n. 195 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Visto il decreto dirigenziale n. 049/TPL del 27 agosto 2003, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 30.000.000,00 a decorrere dall'anno 2003 e sino all'anno 2017;

Considerato che sul capitolo 8151 - piano di gestione 8, con lo stanziamento di cassa dell'anno finanziario 2005, è stato già autorizzato il pagamento di € 29.970.000,00 con decreto dirigenziale del 18 febbraio 2005, n. 067/TPL, quale saldo delle quote relative all'anno 2004, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui all'art. 13, comma 2, della suindicata legge 1° agosto 2002, n. 166;

Constatato pertanto che la cassa attualmente disponibile sul capitolo 8151 - piano di gestione 8, ammonta ad € 30.000,00;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 68/D.T.T. del 17 marzo 2005 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Ritenuto, in base a quanto premesso, di dover procedere per il corrente anno al pagamento, sul capitolo 8151 - piano di gestione 8, della somma di euro 30.000,00 a favore delle regioni a statuto ordinario, proporzionalmente all'attuale disponibilità di cassa, quale acconto della quota relativa all'anno 2005;

Decreta:

Si autorizza, a carico del capitolo 8151 - piano di gestione 8, iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, il pagamento per l'anno finanziario 2005 della somma di € 30.000,00 a favore degli enti di seguito indicati e nella misura a fianco di ciascuno riportata.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Acconto 2005	C/C n.
Abruzzo	996,30	31195
Basilicata	865,50	31649
Calabria	1.035,00	31789
Campania	3.349,80	31409
Emilia-Romagna	2.058,60	30864
Lazio	4.157,10	31183
Liguria	1.503,30	32211
Lombardia	4.512,90	30268
Marche	1.051,20	31118
Molise	501,30	31207
Piemonte	2.571,00	31930
Puglia	1.984,80	31601
Toscana	2.302,50	30938
Umbria	687,90	31068
Veneto	2.422,80	30522
TOTALE	30.000,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2005

Il direttore generale: RICOZZI

06A01093

DECRETO 22 novembre 2005.

Recepimento della direttiva 2005/30/CE della Commissione del 22 aprile 2005 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2004, di recepimento della direttiva 2003/77/CE della Commissione che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

Vista la direttiva 2005/30/CE della Commissione del 22 aprile 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 106 del 27 aprile 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

ADOTTA

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. I capitoli ed i relativi allegati al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, come, da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, sono modificati in conformità all'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

1. Gli allegati II e V al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, come, da ultimo, modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, sono modificati in conformità all'allegato II al presente decreto.

Art. 3.

1. A decorrere dal 18 maggio 2006, per quanto riguarda i nuovi convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati sui veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del Ministro e della navigazione 23 marzo 2001 o al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003 o al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003 non è consentito:

a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, e

b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo,

se detti dispositivi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. A decorrere dal 18 maggio 2006 non è più consentito rilasciare l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 per i convertitori catalitici di ricambio nuovi, per motivi riguardanti le misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico, il livello sonoro ammissibile o le misure contro la manomissione, laddove tali convertitori non soddisfano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come, da ultimo, modificato dal presente decreto.

Art. 4.

1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 7

ALLEGATO I

Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come, da ultimo, modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003

1. Il capitolo 5 dell'allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a) Nell'«ELENCO DEGLI ALLEGATI» sono aggiunti i seguenti riferimenti:

«ALLEGATO VII Omologazione di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un veicolo a motore a due o a tre ruote ....

Appendice 1 Scheda informativa di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote ....

Appendice 2 Certificato di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote ....

Appendice 3 Esempi di marchio di omologazione ....»

b) L'allegato I è modificato come segue:

i) sono aggiunti i seguenti punti 1.4, 1.5 e 1.6:

«1.4. "convertitore catalitico d'origine", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell'omologazione rilasciata per il veicolo;

1.5. "convertitore catalitico di ricambio", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo e che può essere omologato come entità tecnica distinta, quale definita all'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 2002/24/CE;

1.6. "convertitore catalitico di ricambio d'origine", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati nel punto 5 dell'allegato VI della presente direttiva, ma che sono commercializzati come unità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo.»;

ii) è aggiunto il seguente punto 2.3:

«2.3. **Schema e marchio**

2.3.1. Alla documentazione di cui all'allegato V vanno aggiunti uno schema e un disegno in sezione in cui siano riportate le dimensioni del convertitore o dei convertitori catalitici d'origine (qualora esistenti).

2.3.2. I convertitori catalitici d'origine devono recare il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione. Tale riferimento deve essere leggibile e indelebile e, per quanto possibile, visibile quando il convertitore catalitico è installato sul veicolo nella posizione prevista»;

iii) è aggiunto il seguente punto 5:

«5. CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO E CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO D'ORIGINE

5.1. I convertitori catalitici di ricambio, destinati ad essere montati su veicoli per i quali si è ottenuta l'omologazione conformemente alle disposizioni del presente capitolo, vanno testati secondo le modalità previste all'allegato VII.

5.2. I convertitori catalitici di ricambio d'origine, appartenenti ad un tipo citato all'allegato VI, punto 5, e destinati ad essere montati su un veicolo a cui fa riferimento il documento d'omologazione corrispondente, non devono soddisfare le specifiche di cui all'allegato VII, purché soddisfino i requisiti previsti ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del presente allegato.

5.2.1. *Marcatura*

I convertitori catalitici di ricambio d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

5.2.1.1. il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.1.2. la marca e il numero d'identificazione del pezzo.

5.2.2. *Documentazione*

I convertitori catalitici di ricambio d'origine sono accompagnati dalle informazioni di seguito indicate:

5.2.2.1. il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.2.2. la marca e il numero d'identificazione del pezzo;

5.2.2.3. i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d'origine appartenga ad uno dei tipi figuranti all'allegato VI, punto 5;

5.2.2.4. le istruzioni per il montaggio, se necessario.

5.2.2.5. Tali informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio d'origine oppure sull'imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio d'origine è venduto oppure in altro modo appropriato.»

c) L'allegato II è modificato come segue:

i) sono aggiunti i seguenti punti, 1.7, 1.8 e 1.9:

«1.7. "convertitore catalitico d'origine", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell'omologazione rilasciata per il veicolo;

1.8. "convertitore catalitico di ricambio", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo che può essere omologato in quanto entità tecnica distinta, quale definita nell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE;

1.9. "convertitore catalitico di ricambio d'origine", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati all'allegato VI, punto 5 della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche distinte dal titolare dell'omologazione del veicolo.»;

ii) è aggiunto il seguente punto 2.4:

«2.4. **Schema e marchio**

2.4.1. Alla documentazione di cui all'allegato V vanno aggiunti uno schema e un disegno in sezione, in cui siano riportate le dimensioni del convertitore o dei convertitori catalitici d'origine installati (qualora esistenti).

2.4.2. I convertitori catalitici d'origine devono recare il marchio "e" seguito dal codice d'identificazione del paese che ha rilasciato l'omologazione. Tale riferimento deve essere leggibile e indelebile e, per quanto possibile, visibile quando il convertitore catalitico è installato sul veicolo nella posizione prevista.»;

iii) è aggiunto il seguente punto 5:

«5. CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO E CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO D'ORIGINE

5.1. I convertitori catalitici di ricambio, destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alle disposizioni del presente capitolo, vanno testati secondo le modalità definite nell'allegato VII.

5.2. I convertitori catalitici di ricambio d'origine, appartenenti ad un tipo contemplato nell'allegato VI, punto 5, e destinati ad essere montati su un veicolo al quale fa riferimento il documento d'omologazione corrispondente, non devono soddisfare le specifiche di cui all'allegato VII della presente direttiva, purché soddisfino i requisiti previsti ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del presente allegato.

5.2.1. *Marcatura*

I convertitori catalitici di ricambio d'origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:

5.2.1.1. il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.1.2. la marca e il numero d'identificazione del pezzo.

5.2.2. *Documentazione*

I convertitori catalitici di ricambio d'origine vanno corredati delle seguenti informazioni:

5.2.2.1. il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;

5.2.2.2. la marca e il numero d'identificazione del pezzo;

5.2.2.3. i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d'origine appartenga ad uno dei tipi figuranti all'allegato VI, punto 5;

5.2.2.4. le istruzioni di montaggio, se necessario.

5.2.2.5. Tali informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio d'origine o sull'imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio d'origine è venduto oppure in altro modo appropriato.»

d) Nell'allegato VI è inserito il seguente punto 4 *bis*:

«4*bis*. **Convertitori catalitici**

4*bis*.1. Marca e tipo del convertitore catalitico d'origine quali indicati nell'allegato V, punto 3.2.12.2.1 (scheda informativa).

4*bis*.2. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio d'origine quali indicati nell'allegato V, punto 3.2.12.2.1 (scheda informativa).»

e) È aggiunto il seguente allegato VII:

«ALLEGATO VII

OMOLOGAZIONE DI UN CONVERTITORE CATALITICO DI RICAMBIO IN QUANTO ENTITÀ TECNICA DISTINTA PER UN VEICOLO A MOTORE A DUE O A TRE RUOTE

Il presente allegato riguarda l'omologazione, in quanto entità tecnica distinta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE, di convertitori catalitici destinati ad essere montati, quali pezzi di ricambio, su uno o più tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, s'intende per:

1.1. "convertitore catalitico d'origine", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell'omologazione rilasciata per il veicolo;

1.2. "convertitore catalitico di ricambio", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al presente capitolo e che può essere omologato in quanto entità tecnica distinta, quale definita nell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/24/CE;

1.3. "convertitore catalitico di ricambio d'origine", un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati all'allegato VI, punto 5, della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo;

1.4. "tipo di convertitore catalitico", convertitori catalitici che non differiscono in aspetti essenziali quali:

1.4.1. numero di substrati rivestiti, struttura e materiale,

1.4.2. tipo di azione catalitica (ossidazione, tre vie, ecc.),

1.4.3. volume, rapporto di area frontale e lunghezza del substrato,

1.4.4. contenuto materiale del catalizzatore,

1.4.5. rapporto dei materiali del catalizzatore,

1.4.6. densità cellulare,

1.4.7. dimensioni e forma,

1.4.8. protezione termica;

1.5. “tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni di inquinanti gassosi dal motore”, veicoli a motore a due o tre ruote che non differiscono tra loro in aspetti essenziali, quali:

1.5.1. l’inerzia equivalente, determinata in funzione della massa di riferimento, come stabilito all’allegato I o II, appendice 1, punto 5.2 (a seconda del tipo di veicolo),

1.5.2. le caratteristiche del motore e del veicolo a motore a tre o a due ruote quale definito all’allegato V;

1.6. “gas inquinanti”, il monossido di carbonio, gli idrocarburi e gli ossidi di azoto espressi in equivalenti di biossido di azoto (NO_2).

2. RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

2.1. La richiesta di omologazione di un tipo di convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta deve essere presentata dal costruttore del sistema o dal suo rappresentante autorizzato.

2.2. Il modello della scheda informativa figura nell’appendice 1.

2.3. Per ciascun tipo di convertitore catalitico per il quale si richiede l’omologazione, la domanda di omologazione deve essere accompagnata dai documenti di seguito indicati, in triplice copia, e dalle informazioni seguenti:

2.3.1. la descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali è destinato il dispositivo, che mostrino in particolare le caratteristiche menzionate all’allegato I o all’allegato II, punto 1.1 (a seconda del tipo di veicolo);

2.3.2. i numeri e/o i simboli che contraddistinguono il tipo o i tipi di motore e veicolo;

2.3.3. la descrizione del convertitore catalitico di ricambio, che mostri anche la posizione di ciascuno dei suoi componenti, e relative istruzioni di montaggio;

2.3.4. i disegni di ciascun componente che ne consentano la localizzazione e l’identificazione, nonché l’indicazione dei materiali di fabbricazione. Nei disegni va indicato anche dove deve essere apposto il numero di omologazione obbligatorio.

2.4. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

2.4.1. un esemplare di uno o più veicoli del tipo omologato in conformità del presente capitolo, dotato di un convertitore catalitico d’origine nuovo. Tale veicolo o tali veicoli devono essere prescelti dal richiedente col consenso del servizio tecnico e devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati I, II o III, appendice 1, punto 3 (a seconda del tipo di veicolo).

Il veicolo o i veicoli sottoposti a prova non devono presentare anomalie del sistema di controllo delle emissioni; tutti i pezzi originali connessi con tale sistema, che siano troppo logori o malfunzionanti, devono essere riparati o sostituiti. Prima della prova delle emissioni, i veicoli sottoposti a prova devono essere adeguatamente regolati e resi conformi alle specifiche del costruttore;

2.4.2. un esemplare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso deve recare in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la sua denominazione commerciale.

3. RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE

3.1. Una volta completate le prove stabilite nel presente allegato, l’autorità competente rilascia un certificato basato sul modello che figura nell’appendice 2.

3.2. A ciascun tipo di convertitore catalitico di ricambio omologato è assegnato un numero d’omologazione conformemente all’allegato V della direttiva 2002/24/CE. Uno Stato membro deve assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di convertitore catalitico di ricambio. Lo stesso numero d’omologazione può valere per l’uso di quel tipo di convertitore catalitico di ricambio su diversi tipi di veicolo.

4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MARCATURA

4.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio conforme al tipo omologato a norma della presente direttiva quale entità tecnica separata, ad eccezione dei pezzi di montaggio e dei condotti, deve recare un marchio di omologazione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/24/CE, completato dalle informazioni supplementari di cui al punto 4.2 del presente allegato. Il marchio di omologazione è apposto in modo da essere leggibile ed indelebile e, per quanto possibile, visibile nella posizione di montaggio.

Le dimensioni di "a" sono superiori o pari a 3 mm.

4.2. **Altre informazioni incluse nel marchio d'omologazione**

4.2.1. Il marchio di omologazione di ciascun convertitore catalitico di ricambio, ad eccezione dei pezzi di montaggio e dei condotti, deve recare il numero corrispondente al capitolo o ai capitoli in base ai quali è stata concessa l'omologazione.

4.2.1.1. Convertitore catalitico di ricambio consistente in un unico pezzo formato dal catalizzatore e dal dispositivo di scarico (silenziatore)

Il marchio d'omologazione a cui si riferisce il punto 4.1 deve essere seguito da due cerchi contenenti, rispettivamente, un 5 e un 9.

4.2.1.2. Convertitore catalitico di ricambio separato dal dispositivo di scarico (silenziatore)

Al marchio di omologazione a cui si riferisce il punto 4.1, apposto sul convertitore catalitico di ricambio, deve seguire un cerchio contenente un 5.

Nell'appendice 3 figurano alcuni esempi di marchi d'omologazione.

5. PRESCRIZIONI

5.1. **Prescrizioni generali**

Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato, costruito e installato in modo tale che:

5.1.1. il veicolo, in condizioni d'impiego normali e, soprattutto, indipendentemente dalle vibrazioni alle quali può essere soggetto, resti conforme a quanto prescritto in allegato;

5.1.2. il convertitore catalitico di ricambio presenti una ragionevole resistenza alla corrosione alla quale è esposto quando il veicolo è utilizzato in condizioni normali;

5.1.3. non si riduca la distanza da terra prevista per il convertitore catalitico d'origine, né l'angolo massimo di inclinazione del veicolo;

5.1.4. non si registrino temperature anormalmente elevate in superficie;

5.1.5. il profilo non presenti sporgenze o bordi taglienti;

5.1.6. vi sia spazio sufficiente per ammortizzatori e sospensioni;

5.1.7. i condotti siano ad una distanza di sicurezza sufficiente;

5.1.8. sia resistente agli urti compatibilmente con prescrizioni di montaggio e di manutenzione chiaramente definite;

5.1.9. qualora il convertitore catalitico d'origine preveda una protezione termica, il convertitore catalitico di ricambio includa una protezione equivalente;

5.1.10. se l'installazione d'origine include una o più sonde di ossigeno ed altri sensori nel condotto di scarico, il convertitore catalitico di ricambio sia installato nella posizione esatta del convertitore catalitico d'origine e non sia modificata la posizione nel condotto di scarico della sonda o delle sonde di ossigeno e di altri sensori.

5.2. **Prescrizioni relative alle emissioni**

5.2.1. Il veicolo di cui al punto 2.4.1, dotato di convertitore catalitico di ricambio del tipo per il quale si richiede l'omologazione, deve essere sottoposto a prova, quale prevista agli allegati I, II o III, appendici 1 e 2 (a seconda del tipo di omologazione del veicolo) (*).

5.2.1.1. Valutazione delle emissioni di inquinanti di veicoli dotati di convertitori catalitici di ricambio

Le prescrizioni relative alle emissioni si ritengono rispettate se il veicolo di prova, dotato di convertitore catalitico di ricambio, rispetta i valori limite conformemente agli allegati I, II o III (a seconda del tipo di omologazione del veicolo) (**).

Qualora sia richiesta l'omologazione per diversi tipi di veicoli dello stesso costruttore e purché questi veicoli siano dotati dello stesso tipo di convertitore catalitico d'origine, la prova di tipo I può essere limitata ad almeno due veicoli prescelti con l'accordo del servizio tecnico responsabile dell'omologazione.

5.2.2. Prescrizioni relative al livello sonoro ammissibile

Il veicolo di cui al punto 2.4.1, dotato di convertitore catalitico di ricambio, del tipo per il quale si richiede l'omologazione, deve soddisfare le prescrizioni del punto 3 degli allegati II, III o IV del capitolo 9 (a seconda del tipo di omologazione del veicolo). I risultati delle prove realizzate sul veicolo in movimento e da fermo devono figurare nel verbale di prova.

5.3. **Verifica delle prestazioni del veicolo**

5.3.1. Il convertitore catalitico di ricambio deve garantire al veicolo prestazioni comparabili a quelle ottenute con il convertitore catalitico d'origine.

5.3.2. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere comparato con un convertitore catalitico d'origine, anch'esso nuovo, montato successivamente sul veicolo di cui al punto 2.4.1.

5.3.3. La prova è effettuata misurando la curva di potenza del motore. La potenza netta e la velocità massima misurate con il convertitore catalitico di ricambio non devono discostarsi di oltre il 5 % in più o meno dei valori misurati, nelle stesse condizioni, con l'esemplare in dotazione originale.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Il controllo della conformità della produzione è effettuato in base alle disposizioni dell'allegato VI della direttiva 2002/24/CE.

Onde verificare tale conformità, dalla linea di produzione si preleva, a titolo di campione, un convertitore catalitico di ricambio del tipo omologato in applicazione del disposto del presente allegato.

Il prodotto è ritenuto conforme al disposto del presente allegato laddove siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 5.2 (Prescrizioni relative alle emissioni) e al punto 5.3 (Verifica delle prestazioni del veicolo).

7. DOCUMENTAZIONE

7.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio nuovo deve essere corredato delle seguenti informazioni:

7.1.1. il nome o il marchio registrato del fabbricante del convertitore catalitico;

7.1.2. i veicoli (e il loro anno di fabbricazione) per i quali il convertitore catalitico di ricambio è stato omologato;

7.1.3. le istruzioni di montaggio, se necessario.

7.2. Dette informazioni sono fornite su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio o sull'imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio è venduto oppure in altro modo appropriato.

(*) Come prescritto nella versione della presente direttiva applicabile all'omologazione del veicolo.
(**) Come prescritto nella versione della presente direttiva applicabile all'omologazione del veicolo.

Appendice 1

Scheda informativa relativa al convertitore catalitico di ricambio in quanto entità tecnica distinta per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote

---

Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): ....

La domanda di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio per un tipo di veicolo a due o a tre ruote deve includere le seguenti informazioni:

1. Marca del dispositivo ....

2. Tipo del dispositivo ....

3. Nome e indirizzo del costruttore del dispositivo ....

   ....

4. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato del costruttore del dispositivo..........

   ....

5. Marca(che) e tipo(i) di veicolo ai quali è destinato il dispositivo (***):

6. Disegni del convertitore catalitico di ricambio, che mostrino in particolare le caratteristiche menzionate al punto 1.4 dell'allegato VII del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE ....

   ....

7. Descrizione e disegni che mostrino la posizione del convertitore catalitico di ricambio in relazione al collettore o ai collettori di scarico del motore e alla sonda di ossigeno (se presente) ....

8. Eventuali restrizioni d'uso e istruzioni di montaggio ....

9. Le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 2002/24/CE, parte 1 A, ai punti seguenti:

   0.1,

   0.2,

   0.5,

   0.6,

   2.1,

   3,

   3.0,

   3.1,

   3.1.1,

   3.2.1.7,

   3.2.12,

   da 4 a 4.4.2,

   4.5,

   4.6,

   5.2.

(***) Cancellare l'indicazione non pertinente.

Appendice 2

Certificato di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio per un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote

Denominazione dell'amministrazione

Verbale n.: .... a cura del servizio tecnico: .... Data: ....

Numero di omologazione: .... Numero dell'estensione: ....

1. Marca del dispositivo ....

2. Tipo del dispositivo ....

3. Nome e indirizzo del costruttore del dispositivo ....

   ....

4. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato del costruttore del dispositivo ....

   ....

5. Marca e tipo e possibili varianti o versioni del veicolo o dei veicoli ai quali è destinato il dispositivo ....

   ....

6. Dispositivo presentato per essere sottoposto a prova in data ....

7. Omologazione accordata/respinta (****)

8. Luogo ....

9. Data ....

10. Firma ....

(****) Cancellare l'indicazione non pertinente.

Appendice 3

Esempi di marchio di omologazione
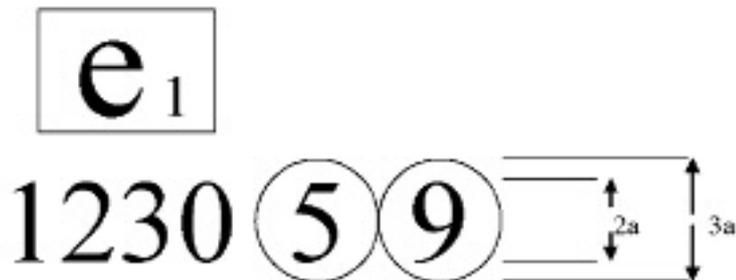
Il marchio di omologazione sopra riportato è stato rilasciato dalla Germania [e_1] con il numero 1230 per un convertitore catalitico di ricambio consistente in un unico pezzo formato dal catalizzatore e dal dispositivo di scarico (silenziatore).
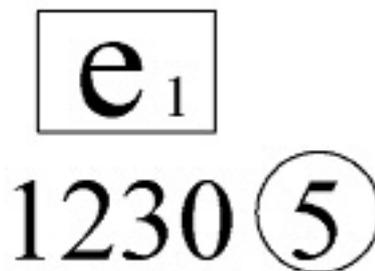
Il marchio di omologazione sopra riportato è stato rilasciato dalla Germania [e_1] con il numero 1230 per un convertitore catalitico di ricambio non integrato nel dispositivo di scarico (catalizzatore e silenziatore non integrati in un unico elemento).
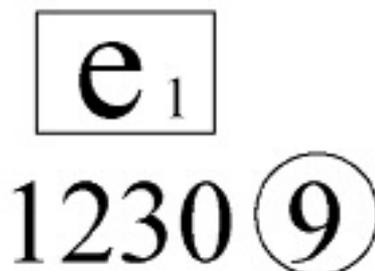
Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Germania [e_1] con il numero 1230 per un silenziatore non d'origine e non contenente il convertitore catalitico (il convertitore catalitico e il silenziatore non sono integrati in unico elemento o il veicolo non è munito di un convertitore catalitico) (cfr. capitolo 9).»

2. Il capitolo 7 dell'allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a) Il punto 1.10 è sostituito dal seguente:

«1.10. "sistema di scarico", l'insieme formato dal tubo di scarico, dalla marmitta, dal silenziatore e dal convertitore catalitico (se presente);».

b) È aggiunto il seguente punto 3.10.1.3.7 *bis*:

«3.10.1.3.7*bis*. convertitore o convertitori catalitici (solo se separati dal silenziatore),».

3. Il capitolo 9 dell'allegato della direttiva 97/24/CE è modificato come segue.

a) Nell'«ELENCO DEGLI ALLEGATI» tra «ALLEGATO VI» e «ALLEGATO VII» è inserito il seguente riferimento all'appendice:

«Appendice Esempi di marchio di omologazione ....»

b) All'allegato II è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

«3.5.5. *Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio*

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l'omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell'allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell'omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all'omologazione del veicolo.»

c) All'allegato III è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

«3.5.5. *Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio*

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l'omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell'allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell'omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all'omologazione del veicolo.»

d) All'allegato IV è aggiunto il seguente punto 3.5.5:

«3.5.5. *Valutazione delle emissioni inquinanti dei veicoli dotati di un silenziatore di ricambio*

Il veicolo di cui al punto 3.2.3.3 dotato di un silenziatore di ricambio del tipo per il quale si richiede l'omologazione è sottoposto alle prove di tipo I e II alle condizioni descritte nell'allegato corrispondente del capitolo 5 della presente direttiva a seconda dell'omologazione del veicolo.

I requisiti in materia di emissioni sono considerati soddisfatti se i risultati rispettano i valori limite corrispondenti all'omologazione del veicolo.»

e) L'allegato VI è modificato come segue:

i) il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. il marchio di omologazione composto e apposto in conformità con il disposto dell'articolo 8 della direttiva 2002/24/CE, corredato delle informazioni supplementari di cui al punto 6 del presente allegato. Le dimensioni di "a" devono essere superiori o pari a 3 mm.»;

ii) è aggiunto il seguente punto 6:

«6. ALTRE INFORMAZIONI INCLUSE NEL MARCHIO D'OMOLOGAZIONE

6.1. Ogni sistema di scarico non originale o relativi componenti, ad eccezione dei pezzi di fissaggio e tubi, deve recare nel marchio di omologazione il numero corrispondente al capitolo o ai capitoli in base ai quali è stata accordata l'omologazione, salvo nel caso contemplato al punto 6.1.3.

6.1.1. *Dispositivi di scarico non originali consistenti in un unico pezzo formato dal silenziatore e dal convertitore catalitico*

Il marchio d'omologazione a cui si riferisce il punto 1.3 deve essere seguito da due cerchi, contenenti, rispettivamente un 5 e un 9.

6.1.2. *Dispositivi di scarico non d'origine, separati dal convertitore catalitico*

Il marchio d'omologazione a cui si riferisce il punto 1,3, apposto sul silenziatore, deve essere seguito da un cerchio contenente un 9.

6.1.3. *Dispositivi di scarico non d'origine consistenti in un unico pezzo (silenziatore) destinati a veicoli che non sono stati omologati conformemente al disposto del capitolo 5*

Il marchio di omologazione a cui fa riferimento il punto 1.3, apposto sul silenziatore, non deve essere corredato da altre informazioni.

Nell'appendice figurano alcuni esempi di marchi di omologazione.»;

iii) è aggiunta la seguente appendice:

«Appendice
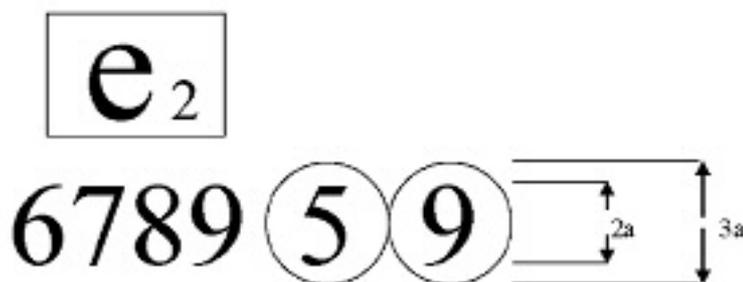
Esempi di marchio di omologazione

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e_2] con il numero 6789 per un dispositivo di scarico non d'origine consistente in un unico pezzo formato dal silenziatore e dal convertitore catalitico.
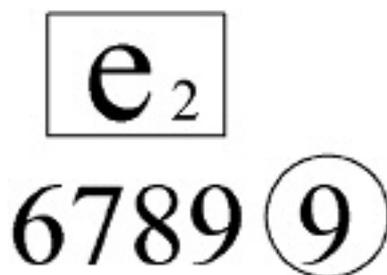
Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e_2] con il numero 6789 per un silenziatore non d'origine e non contenente il convertitore catalitico (il convertitore catalitico e il silenziatore non sono integrati in unico elemento o il veicolo non è munito di un convertitore catalitico).

6789 (5)
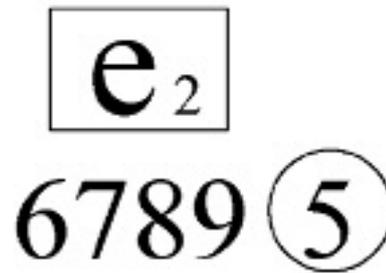
Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e_2] con il numero 6789 per un convertitore catalitico di ricambio non integrato nel dispositivo di scarico (convertitore catalitico e silenziatore non integrati in un unico elemento) (cfr. capitolo 5).
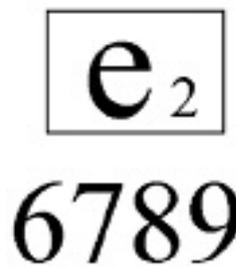
6789

Il marchio di omologazione sopra riportato è stato emesso dalla Francia [e_2] con il numero 6789 per un dispositivo di scarico non d'origine consistente in un unico pezzo (silenziatore) destinato ad essere installato su veicoli che non sono stati omologati conformemente al disposto del capitolo 5.»

ALLEGATO II

Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003 come, da ultimo, modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003

a) Nell'allegato II, il punto 3.2.12 è sostituito dal seguente:

«3.2.12. *Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico*

3.2.12.1. Dispositivo per il riciclo del gas del basamento, soltanto per motore a quattro tempi (descrizione e disegni):

3.2.12.2. Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e se non sono trattati sotto altre voci):

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (*)

3.2.12.2.1.1 Numero di convertitori catalitici e di elementi:

3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici:

3.2.12.2.1.3 Tipo di reazione catalitica:

3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metalli preziosi:

3.2.12.2.1.5 Concentrazione relativa:

3.2.12.2.1.6 Substrato (struttura e materiale):

3.2.12.2.1.7 Densità cellulare:

3.2.12.2.1.8. Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici:

3.2.12.2.1.9 Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico):

3.2.12.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (*)

3.2.12.2.2.1 Tipo:

3.2.12.2.2.2 Ubicazione:

3.2.12.2.2.3 Campo di regolazione:

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (*)

3.2.12.2.3.1 Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.):

3.2.12.2.4. Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (*)

3.2.12.2.4.1 Caratteristiche (portata, ecc.):

3.2.12.2.5. Altri sistemi (descrizione e funzionamento):

(*) Cancellare l'indicazione non pertinente.»

b) L'allegato V è modificato come segue:

i) nell'elenco della parte A, punto 1, sezione 1, «CY per Cipro» e «MT per Malta» sono sostituiti da «49 per Cipro» e «50 per Malta»;

ii) nell'elenco della parte B, punto 1.1, «CY per Cipro» e «MT per Malta» sono sostituiti da «49 per Cipro» e «50 per Malta».

06A01096

DECRETO 1º febbraio 2006.

Determinazione di modelli contrattuali tipo, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 1º marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, numero 4;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 2.

Modelli contrattuali

1. Per la stipula di contratti di trasporto di merci su strada, sono determinati i modelli contrattuali allegati, come parte integrante, al presente decreto, relativi, rispettivamente, a contratti per prestazione singola, a contratti per pluralità di prestazioni, a contratti con rinvio ad accordi volontari di diritto privato, come disciplinati dall'art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005, a contratti per prestazioni da parte di sub-vettori.

2. I contratti tipo allegati hanno valore indicativo per le parti, che mantengono la facoltà di scegliere altre formulazioni contrattuali, purché contengano gli elementi essenziali di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 286/2005.

3. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli contrattuali, ovvero potranno essere integrati quelli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 1º febbraio 2006

Il direttore generale: RICOZZI

ALLEGATO 1

MODELLO CONTRATTUALE TIPO GENERALE DI CONTRATTO
DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PRESTAZIONE SINGOLA

Art. 1.

Identificazione delle parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].

Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente.

Art. 2.

Identificazione delle merci trasportate

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Art. 3.

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione.

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui sarà eseguito il trasporto oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 4.

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera *d)* del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente):

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto. Tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 5.

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).

(Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 286/2005).

Art. 6.

Corrispettivo

A fronte della effettuazione della prestazione di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro, oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, mediante.

Art. 7.

Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

Art. 8.

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 9.

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 10.

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.

Art. 11.

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

ALLEGATO 2

MODELLO CONTRATTUALE TIPO GENERALE DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PLURALITÀ DI PRESTAZIONI

Art. 1.

Identificazione delle Parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate.

Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale].

Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente].

Art. 2.

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di tonnellate, né superiori ad un massimo di tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.

Art. 3.

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione.

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione.

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 4.

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera *d)* del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente).

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto, qualora il nuovo luogo indicato sia all'interno del territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 5.

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...).

(Qualora trattisi di trasporto eseguito in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 286/2005).

Art. 6.

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero ...: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sarà pagato al Vettore non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante .....

Art. 7.

Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

Art. 8.

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub-vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 9.

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 10.

Adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Art. 11.

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

ALLEGATO 3

MODELLO CONTRATTUALE TIPO GENERALE DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA CONTENENTE RINVIO AD ACCORDI VOLONTARI.

Art. 1.

Identificazione delle Parti

Il presente contratto è concluso tra le Parti qui di seguito identificate:

- Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]

iscritta all'organizzazione associativa tra vettori denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284

- Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Committente (ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera *c)*]

iscritta all'organizzazione associativa tra utenti del servizio di trasporto denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata, direttamente o attraverso la Confederazione di riferimento, nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

Art. 2.

Accordo volontario di riferimento

Le Parti si danno reciprocamente atto che tra una pluralità di organizzazioni associative rappresentative dei vettori ed organizzazioni associative rappresentative di utenti, in base a quanto stabilito all'articolo 1, è stato concluso in data un accordo volontario ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, avente ad oggetto .

Le Parti convengono di recepire nel presente contratto il contenuto di cui al menzionato accordo volontario, le cui previsioni dovranno ritenersi, in quanto compatibili, parte integrante della regolamentazione del rapporto tra le stesse intercorrente.

Art. 3.

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:

quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di ... tonnellate né superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [.....] mesi.

Art. 4.

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione

Semirimorchio/i(ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 5.

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Luogo di consegna delle merci al Vettore (nonché ragione sociale, ovvero nome e cognome, e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera *d)* del decreto legislativo 286/2005, laddove diverso/i dal Committente):

Luogo di riconsegna delle merci nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 6.

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 3 dovranno essere prese in consegna dal Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 5 nei giorni ... (ovvero : nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)

(Qualora trattisi di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio, i termini temporali per la riconsegna della merce devono essere obbligatoriamente indicati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo n. 286/2005)

Art. 7.

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero: un corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge, da adeguarsi con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante. Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di ... giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante ... .

Art. 8.

Istruzioni aggiuntive del Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

....

Art. 9.

Utilizzo di sub-vettori (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore utilizzerà uno o più sub- vettori, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta, secondo il modello di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 10.

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 11.

Adempimento da parte del Vettore degli obblighi connessi all'operato dei conducenti

Il Vettore, dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Art. 12.

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

ALLEGATO 4

MODELLO CONTRATTUALE TIPO DI CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA PER PRESTAZIONE SINGOLA O PLURALITÀ DI PRESTAZIONI DA PARTE DI SUB-VETTORE.

Art. 1.

Identificazione delle Parti

Il presente contratto è concluso tra le parti qui di seguito identificate:

Vettore-Committente: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Vettore-Committente, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]

Sub-Vettore: [Ragione sociale (ovvero nome e cognome), sede e numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Sub-Vettore, ed eventuali relative limitazioni, ovvero estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale o di trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale]

Art. 2.

Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:

tipologia:
quantità:

Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse.

Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Sub-Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Vettore-Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto [che non potranno comunque risultare complessivamente inferiori ad un minimo di ... tonnellate] [né superiori ad un massimo di ... tonnellate] nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in [...] mesi.

Art. 3.

Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto

Motrice/i: estremi della carta di circolazione

Semirimorchio/i (ovvero Rimorchio/i): estremi della carta di circolazione

Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Sub-Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Vettore-Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.

Art. 4..

Luogo di consegna e di riconsegna delle merci

Ragione sociale, ovvero nome e cognome e sede del Caricatore/i, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera *d)* del decreto legislativo 286/2005, nonché luogo di consegna delle merci al Sub-Vettore (laddove diverso dalla sede del Caricatore):

Luogo di riconsegna delle merci, nonché ragione sociale (ovvero nome e cognome) e sede del Destinatario:

Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del Sub-Vettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere ad una variazione degli stessi, il Vettore-Committente si impegna a comunicare al Sub-Vettore per iscritto detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.

Art. 5.

Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)

Le merci di cui al precedente articolo 2 dovranno essere prese in consegna dal Sub-Vettore nel luogo di cui al precedente articolo 4 nei giorni ... (ovvero: nei giorni che saranno di volta in volta indicati dal Vettore-Committente per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto) non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...) e dovranno essere riconsegnate al Destinatario nel luogo di cui al precedente art. 4 il giorno ... non oltre le ore ... (ovvero nella fascia oraria tra le ore ... e le ore ...)

Art. 6..

Obblighi del Vettore-Committente

Il Vettore-Committente verificherà che il Sub-Vettore è abilitato e che i veicoli di cui al precedente articolo 3 sono, sulla base dei documenti indicati nella medesima disposizione, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli.

Il Vettore-Committente verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Sub-Vettore con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 7.

Obblighi del Sub-Vettore

Il Sub-Vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. Con il preventivo consenso scritto del Vettore-Committente, il Sub-Vettore può affidare ad un Terzo l'esecuzione delle operazioni di trasporto e delle altre prestazioni cui si è obbligato.

Il Sub-Vettore verificherà che il Terzo di cui al comma precedente è abilitato e che i veicoli di cui lo stesso si avvale sono, sulla base dei documenti indicati nell'articolo 3, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli. Il Sub-Vettore verificherà, altresì, la regolarità della posizione del Terzo con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Sub-Vettore rimane responsabile nei confronti del Vettore-Committente del corretto adempimento da parte del Terzo delle prestazioni allo stesso affidate.

Art. 8.

Corrispettivo

A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Vettore-Committente è tenuto a corrispondere al Sub-Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero un corrispettivo chilometrico pari ad Euro .../chilometro), oltre ad accessori di legge.

Detto corrispettivo, che è stato calcolato sulla base degli elementi relativi ai costi del Sub-Vettore comunicati al Vettore-Committente durante la negoziazione del presente contratto e che sono allegati allo stesso (Allegato *A)*, sarà adeguato con cadenza [mensile / trimestrale / annuale] in relazione ad eventuali variazioni significative dei costi operativi del Sub-Vettore, ed in particolare a variazioni dei costi esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo del carburante.

[Nel caso il Vettore-Committente ometta di affidare al Sub-Vettore, durante il periodo di vigenza del presente contratto, il trasporto dell'intero quantitativo minimo di merci indicato nel precedente articolo 2, il Vettore-Committente sarà tenuto a corrispondere al Sub-Vettore un importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'Allegato *B*, fermo restando il diritto del Sub-Vettore al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito].

Il corrispettivo dovuto al Sub-Vettore gli sarà pagato non oltre il termine di giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Sub-Vettore), secondo le seguenti modalità:

Art. 9.

Istruzioni aggiuntive del Vettore-Committente (eventuale)

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Sub-Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:

....

Art. 10.

Patti modificativi

Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.

Art. 11.

Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

06A01191

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 gennaio 2006.

Riconoscimento, al sig. Barberi Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Barberi Luigi nato a Pallanza (Verbania) il 20 maggio 1967 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di Snowboard conseguito in Svizzera in data 9 aprile 1998, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di Snowboard, con particolare riferimento alla regione Trentino;

Udito il parere della Conferenza dei Servizi espresso nella seduta del 16 febbraio 2005, che ha ritenuto di dover subordinare il riconoscimento del titolo professionale al superamento di una prova attitudinale,

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 24 novembre 2005, come risulta dalla documentazione prodotta dal Collegio nazionale maestri di sci italiani;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di Snowboard conseguito in Svizzera in data 9 aprile 1998 dal sig. Barberi Luigi, nato a Pallanza (Verbania) è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

Art. 2.

Il sig. Barberi Luigi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di snowboard previa iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci della regione Trentino.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2006

Il direttore generale: NASTASI

06A01054

DECRETO 2 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Godvin Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Godvin Maria nata a Horsholm (Danimarca) il 23 agosto 1979, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Danimarca in data 5 ottobre 2004, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci, con particolare riferimento alla regione Lombardia;

Udito il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 16 febbraio 2005, che ha ritenuto di dover subordinare il riconoscimento del titolo professionale al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che la predetta prova è stata superata in data 24 novembre 2005, come risulta dalla documentazione prodotta dal Collegio nazionale maestri di sci italiani;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Danimarca in data 5 ottobre 2004 dalla sig.ra Godvin Maria nata a Horsholm (Danimarca) il 23 agosto 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Godvin Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione Lombardia.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2006

Il direttore generale: NASTASI

06A01055

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1º febbraio 2006.

Accertamento, per l'anno 2005, del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, dei decreti legislativi 24 giugno 1998, n. 213, 26 agosto 1998, n. 319, 15 giugno 1999, n. 206, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, il controvalore euro degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 dello stesso decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, è determinato, per l'anno 2005, come indicato nell'allegato al presente provvedimento.

Motivazioni.

L'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prevede che viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività prescritte dall'art. 4 dello stesso decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

L'Ufficio Italiano Cambi ha comunicato il 18 gennaio 2006 la predetta media dei cambi, espressi, per effetto della conversione, in euro.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62).

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti, il 29 dicembre 2000 al foglio finanze n. 278.

Disciplina normativa di riferimento.

Art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990 n. 227.

Legge 17 dicembre 1997, n. 433, (art. 1, comma 1).

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

Decreto legislativo 15 giugno 1999, n, 206.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Roma, 1º febbraio 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

Medie annuali in Euro riferite al 2005

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Media
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	54,52
ALBANIA	Lek	ALL	47	124,025
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	90,7031
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	108,441
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35889
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,21759
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,66415
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,63515
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	569,403
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,22692
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,63196
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5898,07
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,24409
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,469021
BANGLADESH	Taka	BDT	174	79,8863
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,48502
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,45726
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,952
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,24409
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	54,828
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2681,1
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,032
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,95581
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6,34197
BRASILE	Real	BRL	234	3,03443
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,07011
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,952
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1321,12
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5069,27
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,952
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,50873
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,02023
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	29,782
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,952
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,952
CILE	Peso Cileno	CLP	29	697,002
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,1964
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,576827
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2890,74
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,952
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco Congolese	CDF	261	585,921
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,737
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1273,61
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,952
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	592,708
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,39894

CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,24409
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,45185
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35889
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	36,83
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,20893
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,8858
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,56946
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,3409
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,77
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,683796
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,10043
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	68,4919
FONDO MONETARIO INTERNAZION	DSP	XDR	188	0,841937
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,952
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35,379
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,25432
GHANA	Cedi	GHC	111	11398,3
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	77,0275
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	136,849
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,683796
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	221,091
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,882059
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35889
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,54363
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	4413,09
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,952
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,952
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	233,72
HAITI	Gourde	HTG	151	49,0922
HONDURAS	Lempira	HNL	118	23,4543
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,67682
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	54,8289
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	12071,2
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11148,9
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1826,46
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	78,2256
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,57716
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	165,239
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	93,9842
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	51,0297
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,364034
LAOS	Kip	LAK	154	12726,8
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,91834
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,696189
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1876,79
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	69,8407
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,634
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	9,96586
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,2078
MADAGASCAR	Franco Malgascio	MGF	130	12394,9
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2488.29
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	145,811
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,71161
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,9097

MALI	Franco CFA	XOF	209	655,952
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,429911
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0143
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	329,048
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	36,5799
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,56
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,6543
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1494,01
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	28395,9
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,98706
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,91834
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	89,0606
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	20,5105
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,952
NIGERIA	Naira	NGN	81	164,725
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,0092
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,76595
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,478949
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	74,1464
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,24409
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,83764
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7679,64
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,09663
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA	Zloty	PLN	237	4,02302
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,52827
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,683796
ROMANIA	Leu	ROL	131	36209
ROMANIA	Nuovo Leu	RON	270	3,58057
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	35,186
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	690,988
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,34421
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,36087
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,683796
SAO TOMÈ e PRINCIPE	Dobra	STD	191	10436,1
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,952
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	83,0932
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,73373
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3339,53
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	2,07024
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	64,8594
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	38,5989
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,5681
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	3266,42
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	125,058
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35889
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35889
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,24409
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,35889
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,91834
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	304,078
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,38845
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,28219
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,54828
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,91834
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,88304

TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	39,9816
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1400,75
THAILANDIA	Baht	THB	73	50,0625
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,952
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,42658
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,79283
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,61125
TURCHIA	Lira Turca	TRL	10	1677079
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,67708
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6458,43
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,35588
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2212,82
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	248,054
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	30,4176
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1381
VANUATU	Vatu	VUV	208	137,363
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2620,66
VIETNAM	Dong	VND	145	19721,4
YEMEN	Rial	YER	122	237,036
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	5508,78
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	27313,9

06A01192

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce, sportelli ipotecari e catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 protocollo n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Lecce protocollo n. 141 del 3 gennaio 2006 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che a seguito di ripetute assemblee del personale sono rimasti chiusi gli sportelli catastali per servizi di visura ed accettazione atti di aggiornamento (Pregeo, Docfa e Volture) in data 28 e 29 dicembre 2005 dalle ore 11 alle ore 12; nella medesima nota si precisa, inoltre, che gli sportelli all'utenza dei SS.PP.II. (accettazione e visure) non hanno funzionato nel giorno 29 dicembre 2005 e il solo sportello visure ipotecarie nel giorno 28 dicembre 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecce è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 12 gennaio 2006 con nota protocollo n. 34/2006 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce, sportelli ipotecari e catastali nelle giornate del 28 e 29 dicembre 2005, con riguardo alle attività in premessa specificate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 24 gennaio 2006

Il direttore regionale: GERBINO

06A01097

DECRETO 24 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto, servizio accettazione formalità ipotecarie.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente articolo 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 protocollo n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Taranto protocollo n. 8 del 2 gennaio 2006 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che a seguito di un guasto del pannello elettrico che ha interrotto la comunicazione con la rete informatica il servizio di accettazione formalità ipotecarie non ha funzionato per l'intera giornata del 31 dicembre 2005;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Taranto, ed in particolare il mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità ipotecarie, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 12 gennaio 2006 con nota protocollo n. 33/2006 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto, servizio accettazione formalità ipotecarie per l'intera giornata del 31 dicembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 24 gennaio 2006

Il direttore regionale: GERBINO

06A01098

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2006.

Nomina dei componenti del Consiglio Nazionale degli Utenti. (Deliberazione n. 5/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 12 gennaio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettere *a), b), d), e), f)*, istitutivo dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54/1999, come modificata ed integrata con successiva delibera del Consiglio n. 310/1999;

Visto l'art. 2 del citato regolamento, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisive, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge n. 249/1997;

Visto l'avviso per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2004;

Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. II, n. 14815/2004, di annullamento della precedente delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 162/04/CONS del 26 maggio 2004 di nomina del Consiglio nazionale degli utenti;

Vista la decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3420/2005, che ha annullato con diversa motivazione la succitata delibera di nomina;

Visti gli atti del procedimento istruttorio, siccome integrati in base alle disposizioni contenute nelle richiamate sentenze del Giudice amministrativo;

Dato atto che l'istruttoria esperita ha portato all'individuazione delle associazioni aventi effettivo titolo ad esprimere le designazioni previste dalla normativa vigente, in quanto risultate in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997, nonché al regolamento di cui alla delibera n. 54/1999 e successive modifiche, requisiti dei quali sono risultate per contro carenti le associazioni di cui al prospetto allegato alla nota prot. n. 1451/SRI/06 del 10 gennaio 2006 del Servizio relazioni istituzionali, per le ragioni ivi esposte;

Considerato che la scelta dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti deve avvenire, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 249/1997 «fra le persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, distintesi nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori»;

Ritenuto di dover procedere alla scelta dei candidati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, anche alla luce dell'elevato numero delle associazioni designanti (43);

Considerato che il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 18 ottobre 2005 ha individuato in via preliminare e provvisoria alcuni possibili criteri esecutivi ed esplicativi della normativa vigente ai fini della scelta dei candidati ed ha ritenuto opportuno comunicarli alle associazioni aventi i requisiti richiesti, per acquisire le loro eventuali osservazioni;

Ritenuto necessario, sulla base delle osservazioni acquisite nonché degli orientamenti già espressi da questo Consiglio nella seduta del 15 dicembre 2005, apportare alcuni correttivi ai criteri individuati in via preliminare, dando maggiore risalto al criterio della rappresentatività delle associazioni designanti e non vincolando la composizione del futuro Consiglio nazionale degli utenti a quote numeriche rigide circa i campi professionali di provenienza dei componenti;

Ritenuto pertanto di dover applicare, ai fini della scelta, i seguenti criteri di nomina desumibili dalla normativa vigente, dalle decisioni giurisdizionali, e dagli orientamenti del Consiglio del 18 ottobre 2005 come sopra rimodulati:

la rappresentatività a livello nazionale delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, accertata con il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* della legge n. 281/1998 e definita dall'interpretazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3420/2005 (legge n. 249/1997, art. 1, comma 28 e art. 2, comma 2 della delibera n. 54/1999, come modificata dalla delibera n. 310/1999);

il perseguimento di valori di rilievo costituzionale, anche eccedenti quelli presi in considerazione dall'art. 5 della legge n. 281 del 1998 (delibera n. 310/1999 e decisione del Consiglio di Stato citata);

la rappresentanza di fasce di utenza particolarmente meritevoli di protezione (delibera n. 310/1999, comma 2);

la massima pluralità e diversificazione delle associazioni proponenti (sentenza TAR Lazio, punto 8);

la designazione dei candidati ad opera di più associazioni apparentate anche solo per la specifica occasione (delibera n. 310/1999, comma 2);

la nomina di uno solo tra i designati dalla stessa associazione, anche in caso di designazione congiunta, con conseguente impedimento per le stesse associazioni a veder nominati altri propri candidati (delibera n. 310/1999, comma 2, siccome interpretata dalla sentenza TAR, al punto 8);

la nomina di persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori (legge n. 249/1997, art. 1, comma 28 e art. 3, comma 1, lettera *a)*, della delibera n. 54/1999);

i settori disciplinari individuati dalla legge n. 249/1997, art. 1, comma 28, e art. 3, comma 1, lettera *a)*, della delibera n. 54/1999, suscettibili di essere raggruppati in tre equilibrate macroaree, e precisamente: area giuridica, area sociologia-mass-mediale, area psicologica-pedagogica-educativa;

Esaminate le designazioni trasmesse dalle associazioni anzidette e i *curricula* presentati dai candidati;

Visto l'appunto di cui alla nota prot. n. 1451/SRI/06 in data 10 gennaio 2006 del Servizio relazioni istituzionali illustrativo dei possibili criteri da seguire nella

scelta tra i diversi designati ai fini di una equilibrata composizione del Consiglio nazionale degli utenti, e recepite integralmente le considerazioni e motivazioni ivi esposte;

Considerato che si è proceduto alla verifica della sussistenza dei criteri e requisiti previsti in capo alle associazioni proponenti ed ai candidati designati;

Ritenuto di verificare dopo la nomina eventuali situazioni di incompatibilità disciplinate dal regolamento (art. 7 delibera n. 54/1999, sentenza TAR e decisione del Consiglio di Stato citata), che comunque allo stato non emergono dagli atti;

Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale degli utenti gli esperti di seguito indicati in ordine alfabetico:

Borgomeo Luca; D'Amato Marina; Del Grosso Remigio; Fagiolo D'Attilia M. Micaela; Landi Paolo; Liverani Piergiorgio; Multari Monica; Pagano Giovanni; Piccari Paolo; Ramadori Marco; Russo Mario.

2. A ciascun componente è richiesta apposita dichiarazione di non sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 7 della delibera n. 54/1999, salve le valutazioni di competenza dell'Autorità.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 12 gennaio 2006

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
D'ANGELO

06A01193

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

DELIBERAZIONE 8 gennaio 2005.

Integrazione al regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale. (Deliberazione n. 100/05).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1999;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'INAF, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2003, in particolare l'art. 2, comma 9 e l'art. 18 in base ai quali l'INAF si dà un ordinamento autonomo e si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e del regolamento del personale;

Vista la legge n. 168 del 1989, in particolare l'art. 8 che disciplina le modalità e le procedure di adozione dei regolamenti sopra citati;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'INAF, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 185 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004;

Visto il regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 185 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004, in particolare l'art. 14, comma 4, concernente le variazioni e gli storni al bilancio di previsione dell'ente;

Vista la propria delibera n. 3/2004 del 2 dicembre 2004, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF;

Considerata la necessità di integrare l'art. 14, comma 4, del regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF al fine di snellire la procedura di registrazione contabile delle variazioni per maggiori entrate al bilancio di previsione dell'ente, assicurando in tal modo una maggiore rapidità e flessibilità operativa, nonché una maggiore efficienza ed agilità dell'azione gestionale ed amministrativa dell'ente;

Delibera

con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

all'art. 14, comma 4 del regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, dopo il primo periodo è inserito il seguente capoverso: «Le variazioni che comportano maggiori entrate fino all'importo di € 10.000,00 non danno luogo a deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La sistemazione della relativa registrazione contabile viene effettuata dalla struttura interessata con successiva comunicazione ai Direttori dei Dipartimenti ed all'Ufficio bilancio e programmazione».

La presente delibera diverrà esecutiva a seguito del prescritto controllo da parte del Ministero vigilante.

Roma, 8 novembre 2005

Il presidente
BENVENUTI

Il segretario
LE MOLI

06A01124

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 25 gennaio 2006, n. **2/06.**

Circolare in materia di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Alle Direzioni regionali del lavoro

Alle Direzioni provinciali del lavoro

Alla Regione Siciliana - Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro

Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro

All'INPS - Direzione generale

All'INAIL - Direzione generale

Alla Direzione generale per l'attività ispettiva

Al SECIN

1. *Premessa.*

Come già chiarito con la precedente circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 10 ottobre 2004, l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario o universitario, nonché della specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n. 144.

In quanto tipologia di apprendistato si configura pertanto una tipica ipotesi di contratto di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo di una parte della obbligazione negoziale, con la specificità che il percorso formativo che si realizza all'interno dell'impresa e/o presso le istituzioni formative è finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio o di alta formazione.

Tale percorso formativo dovrà avvenire secondo le modalità dell'alternanza, valorizzando e integrando lo specifico apporto che i diversi soggetti formativi coinvolti possono offrire, al fine di realizzare un percorso di apprendimento che deve comunque essere unitario. Peraltro, il contratto non presuppone una necessaria scissione tra la attività lavorativa e la frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell'alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore. L'attività svolta in azienda, così come concordata tra Regione, associazioni datoriali e sindacali, Università e istituti formativi, potrà infatti pienamente integrare il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale.

2. *Regolamentazione.*

L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione si configura come una fattispecie complessa, che presuppone l'instaurazione di un rapporto di lavoro e la contestuale attivazione di un percorso formativo.

L'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede che: «... la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università o le altre istituzioni formative.».

Tali intese possono essere concluse attraverso la forma dell'accordo quadro o definite *ad hoc* per il conseguimento di un titolo specifico.

Al riguardo deve, comunque, osservarsi che, in considerazione della stretta connessione tra la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato in parola e degli ulteriori aspetti del contratto, nell'ambito delle predette intese si provvederà sostanzialmente a dare una disciplina unitaria della materia.

Del resto ciò appare evidente ove si consideri, in particolare, la disciplina della durata del contratto: elemento direttamente collegato al titolo di studio o alla specializzazione tecnica superiore da conseguire e ad un effettivo raccordo le parti interessate, in particolare: associazioni dei datori di lavoro, organizzazioni sindacali e Università o altri Istituti formativi.

Le intese territoriali consentono di determinare la struttura e l'articolazione dei percorsi formativi, le funzioni e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel contratto, anche al fine di valorizzare la combinazione di apprendimenti in formazione formale, che possono attivarsi sia presso le istituzioni scolastiche, formative e/o universitarie sia in azienda, secondo le modalità che definite nell'ambito delle intese, e in formazione non formale, che avvengono tipicamente in azienda e nel rispetto del titolo da conseguire.

La disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve pertanto considerarsi pienamente operativa. È, quindi, immediatamente possibile avviare la definizione di intese a livello regionale o di Provincia autonoma, poiché solo nell'ambito ditali dispositivi e nel rispetto degli stessi le imprese potranno procedere alle assunzioni.

3. *Ambito di applicazione soggettivo.*

Il contratto si applica a soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni. Si rammenta peraltro, come già ricordato con la Circolare ministeriale n. 30 del 15 luglio 2005, che per ventinove anni si considerano i giovani fino al compimento del trentesimo anno d'età (29 anni e 364 giorni).

Il contratto potrà altresì stipularsi con soggetti che abbiano già compiuto il diciassettesimo anno d'età, qualora abbiano espletato il diritto dovere all'istruzione e formazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 76 del 2005.

Tali soggetti potranno essere assunti nelle imprese private appartenenti a tutti i settori produttivi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, purché esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità del contratto.

Il contratto sarà stipulabile anche per i settori il cui Contratto collettivo nazionale di lavoro non abbia ancora definita una nuova disciplina contrattuale che tenga conto della legge n. 30 del 2003 e del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro abbiano sottoscritto l'intesa di cui al precedente paragrafo 2.

In coerenza con le differenti finalità delle tipologie di apprendistato, è possibile assumere con contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione giovani che abbiano già concluso precedenti contratti di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere e/o contratti di apprendistato professionalizzante. In particolare, è possibile immaginare percorsi formativi in cui il giovane consegue un titolo di studio secondario attraverso il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere all'istruzione e formazione, e prosegue il proprio *iter* formativo con un contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

4. *Forma e durata.*

Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta. Al contratto dovrà inoltre essere allegato il Piano formativo individuale, elemento essenziale dello stesso. Il Piano formativo individuale è elaborato dall'impresa sulla base del bilancio di competenze dell'apprendista e, pertanto, in relazione alle conoscenze e competenze già acquisite dal giovane, coerentemente con l'articolazione del percorso individuata nell'ambito delle intese regionali.

Nell'ambito delle stesse intese regionali è determinata anche la durata del rapporto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In ogni caso, si deve ritenere che rispetto all'assunzione con contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione non operi il termine massimo di sei anni di apprendistato previsto dall'art. 49, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Nel caso in cui l'apprendista non riesca a conseguire il titolo nell'arco temporale inizialmente previsto, le intese regionali possono prevedere che, con l'assenso del datore di lavoro e dell'apprendista, sia possibile prorogare il contratto di apprendistato. Il periodo massimo di proroga del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è stabilito all'interno delle intese stesse.

5. *Inquadramento.*

Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed in coerenza con quanto già chiarito con Circolare n. 40 del 2004, all'apprendista non potrà essere attribuito un inquadramento inferiore per più di due livelli alla categoria spettante ai lavoratori assunti in azienda ed impiegati nelle stesse mansioni alle quali è finalizzata la qualifica di destinazione, secondo quanto stabilito del contratto collettivo nazionale.

Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione sono, in coerenza con la disciplina generale del contratto di apprendistato, esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

La disciplina del contratto di apprendistato per alta formazione resta altresì soggetta, in quanto compatibile, alle disposizioni previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Pertanto sono da ritenersi ancora in vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai diritti e doveri del datore di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, così come espressamente previsto dall'art. 53, comma 4.

6. *Scadenza del termine e recesso anticipato.*

E da ritenersi applicabile al contratto la disciplina in materia di recesso dal rapporto di apprendistato, così come regolata dall'art. 19 della legge n. 25 del 1955. Pertanto, allo scadere del termine l'apprendista si riterrà mantenuto in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo disdetta a norma dell'art. 2118 del codice civile.

Il datore di lavoro potrà recedere dal contratto prima della scadenza del termine in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

In caso di recesso anticipato per giusta causa o giustificato motivo l'apprendista ha diritto, coerentemente con le finalità perseguita dal contratto, alla verifica, riconoscimento e certificazione delle competenze e dei crediti formativi acquisiti. Egli ha altresì diritto all'indicazione dei crediti formativi maturati nel libretto formativo del cittadino, affinché possano essere utilizzati nell'attivazione di successivi, compatibili, percorsi formativi.

7. *Disciplina sanzionatoria.*

Si ritiene applicato anche al contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione l'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 27 del 2003, così come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251.

A tutela del rispetto dell'obbligo formativo in capo al datore di lavoro, in caso di inadempimento del Piano formativo individuale imputabile esclusivamente al datore di lavoro, nel quale si configuri uno degli elementi di cui alla circolare n. 40 del 2004 e tale da impedire il raggiungimento del titolo da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'INPS, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.

La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà altresì preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica professionale.

In tale ipotesi va tuttavia specificato che, in caso di mancata acquisizione titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione o della mancata specializzazione tecnica superiore, conseguibile con contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione, non imputabile ad un inadempimento del datore di lavoro, egli manterrà inalterato il diritto al riconoscimento degli incentivi contributivi previsti per il contratto.

Roma, 25 gennaio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

06A1146

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 febbraio 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Norme generali sul sistema educativo d'istruzione statale nella scuola di base e nella scuola superiore. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di nidi d'infanzia».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio legale Salerni-Damizia-Ritacco-Angelelli, viale Carso n. 23 - Roma.

06A01267

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37672 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Effegi S.r.l., con sede in: Solofra (Avellino), unità di: Solofra (Avellino), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 37673 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Italora S.p.a., con sede in: Milano, unità di: Binasco (Milano); Vernate (Milano), per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 37674 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della - Radici Tessuti S.p.a., con sede in: Gandino (Bergamo), unità di: Gandino (Bergamo); Lallio (Bergamo), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 37677 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della - Stampindustria S.r.l., con sede in: Torre Annunziata (Napoli), unità di: Buccino (Salerno), per il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2007.

Con decreto n. 37678 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Rizzoli Ortopedia S.p.a., con sede in: Bologna, unità di: Ancona, Bari, Bologna, Bologna, Budrio (Bologna), Cosenza, Genova, Milano, Napoli, Reggio nell'Emilia (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37679 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Calzaturificio 4C S.r.l., con sede in: Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), unità di: Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), Torre San Patrizio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 12 settembre 2005 al 9 settembre 2006.

Con decreto n. 37680 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Elettronica Professionale S.r.l., con sede in: Sassari, unità di: Sassari, per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37681 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della - Manifattura di Legnano S.p.a., con sede in: Legnano (Milano), unità di: Cerro Maggiore (Milano), Cividate Camuno (Brescia), Cividate Camuno (Brescia), Laveno-Mombello (Varese), Legnano (Milano), Nembro (Bergamo), Paratico (Brescia), Perosa Argentina (Torino), Solbiate Arno (Varese), per il periodo dal 27 settembre 2005 al 26 settembre 2007.

Con decreto n. 37682 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi azien-

dale della - Valeo Cablaggi e Commutazione S.r.l., con sede in: Felizzano (Alessandria), unità di: Felizzano (Alessandria), per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 37683 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Overland S.p.a., con sede in: Genova, unità di: Campogalliano (Modena), Usmate (Milano), per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 37684 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Fonderghisa S.p.a., con sede in: Pozzilli (Isernia), unità di: Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 15 novembre 2005.

Con decreto n. 37685 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Lario 1898 Calzaturificio S.p.a., con sede in: Cirimido (Como), unità di: Cirimido (Como), per il periodo dal 26 settembre 2005 al 23 settembre 2006.

Con decreto n. 37686 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - I.S.F. S.p.a., con sede in: Perugia, unità di: Roma, per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37687 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Bassano Grimeca S.p.a., con sede in: San Lazzaro di Savena (Bologna), unità di: Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 37688 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - AD. EL. Elettronics S.r.l., con sede in: Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), unità di: Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'11 settembre 2006.

Con decreto n. 37689 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Eurolites S.p.a., con sede in: Torino, unità di: Torino, per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37690 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Security Systems S.p.a., con sede in: Aprilia (Latina), unità di: Aprilia (Latina), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37691 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Giumma S.p.a., con sede in: Arenzano (Genova), unità di: Arenzano (Genova), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37692 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della - Alpitel S.p.a., con sede in: Nucetto (Cuneo), unità di: Napoli, Roma, per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37693 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - ECM.IT S.r.l., con sede in: Pieve di Soligo (Treviso), unità di: San Vito al Torre (Udine), Visco (Udine), per il periodo dal 30 agosto 2005 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 37694 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Ziche Manifattura Lane S.p.a., con sede in: Zanè (Vicenza), unità di: Breda di Piave (Treviso), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37695 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Heineken Italia S.p.a., con sede in: Pollein (Aosta), unità di: Pedavena (Belluno), per il periodo dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37696 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Cortiplast MP. K. S.p.a., con sede in: San Maurizio Canavese (Torino), unità di: Leini (Torino), per il periodo dal 2 settembre 2005 al 1º settembre 2006.

Con decreto n. 37697 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Ilpa di Gariglio Giuseppina società in accomandita semplice, con sede in: Racconigi (Cuneo), unità di: Racconigi (Cuneo), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37698 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - Palmera S.p.a., con sede in: Olbia (Sassari), unità di: Olbia (Sassari), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 37699 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - GFM S.r.l., con sede in: San Cataldo (Caltanissetta), unità di: San Cataldo (Caltanissetta), per il periodo dal 17 giugno 2005 al 16 giugno 2006.

Con decreto n. 37700 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della - ISO Talco Soc. Coop. Societa cooperativa a responsabilità, con sede in: Villar Perosa (Torino), unità di: Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 12 settembre 2005 al 9 settembre 2006.

Con decreto n. 37701 del 23 dicembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della - Keller Elettromeccanica S.p.a., con sede in: Villacidro (Cagliari), unità di: Palermo, per il periodo dal 16 settembre 2004 al 15 settembre 2005.

06A01060

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37671 del 23 dicembre 2005, è annullato il decreto ministeriale n. 36484 dell'8 luglio 2005 limitatamente al periodo dal 5 luglio 2005 al 28 marzo 2006 della - S.F.R. Catering Equipment S.r.l., con sede in: Stradella (Pavia), unità di: Torrazza Coste (Pavia), Casteggio (Pavia).

06A01063

Provvedimenti di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 37702 del 23 dicembre 2005 è annullato il decreto ministeriale del 6 maggio 2004, n. 33986 limitatamente al periodo dal 1º gennaio 2005 all'11 gennaio 2006. È altresì approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della - Neumayer Italia Già Tekfor S.r.l., con sede in: Avigliana (Torino); unità di: Avigliana (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2005 all'11 gennaio 2006.

06A01059

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 37676 del 23 dicembre 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 21 aprile 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: area del comune di Lecce - Imprese impegnate nei lavori di costruzione della tangenziale est del comune di Lecce.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 37707 del 23 dicembre 2005 è stata autorizzata la corresponsione dal 21 aprile 2005 al 20 luglio 2007, del trattamento spe-

ciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 37675 del 23 dicembre 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi a decorrere dal 21 aprile 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: area del comune di Lecce - Imprese impegnate nei lavori di costruzione della tangenziale ovest del comune di Lecce.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 37706 del 23 dicembre 2005 è stata autorizzata la corresponsione dal 21 aprile 2005 al 20 luglio 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

06A01061-06A01062

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 5/2005 e n. 6/2005, adottate in data 29 novembre 2005, dalla cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0000566/GEO-L-62-63 del 10 gennaio 2006 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 5/2005 e n. 6/2005 adottate dall'Assemblea dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 29 novembre 2005, concernenti, rispettivamente, modifiche ed integrazioni agli articoli nn. 11, 14, 18, 31, 41, 49 e 50 del Regolamento sulla contribuzione e modifiche ed integrazioni agli articoli nn. 1, 2 e 20 del Regolamento sulla contribuzione, nonché modifiche all'art. 2 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

06A01148

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 37627 del 20 dicembre 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2001 in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area dei comuni di Tertenia e Tortolì (Nuoro), imprese impegnate nella realizzazione della S.S. 125 «Orientale Sarda» Tronco Tertenia - Tortolì, I e II lotto, I e II Stralcio.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 37638 del 20 dicembre 2005 è stata autorizzata la corresponsione dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2003, dei trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopraindicate.

06A01056

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37703 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Effegi S.r.l., con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 37704 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Italora S.p.a., con sede in Milano, unità di Binasco (Milano), Vernate (Milano), per il periodo dal 10 ottobre 2005 al 9 ottobre 2006.

Con decreto n. 37705 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Radici Tessuti S.p.a., con sede in Gandino (Bergamo), unità di Gandino (Bergamo), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 37708 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Stampindustria S.r.l., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 1° novembre 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 37709 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rizzoli Ortopedia S.p.a., con sede in Bologna, unità di Ancona, Bari, Bologna, Bologna, Budrio (Bologna), Cosenza, Genova, Milano, Napoli, Reggio nell'Emilia, per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37710 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio 4C S.r.l., con sede in Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), unità di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), Torre San Patrizio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 12 settembre 2005 al 9 settembre 2006.

Con decreto n. 37711 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Elettronica Professionale S.r.l., con sede in Sassari, unità di Sassari, per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37712 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Manifattura di Legnano S.p.a., con sede in Legnano (Milano), unità di Cerro Maggiore (Milano), Cividate Camuno (Brescia), Cividate Camuno (Brescia), Laveno-Mombello (Varrese), Legnano (Milano), Nembro (Bergamo), Paratico (Brescia), Perosa Argentina (Torino), Solbiate Arno (Varese), per il periodo dal 27 settembre 2005 al 26 marzo 2006.

Con decreto n. 37713 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Valeo Cablaggi e Commutazione S.r.l., con sede in Felizzano (Alessandria), unità di Felizzano (Alessandria), per il periodo dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 37714 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Overland S.p.a., con sede in Genova, unità di Campogalliano (Modena), Usmate (Milano), per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 37715 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fonderghisa S.p.a., con sede in Pozzilli (Isernia), unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 15 novembre 2005.

Con decreto n. 37716 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lario 1898 Calzaturificio S.p.a., con sede in Cirimido (Como), unità di Cirimido (Como), per il periodo dal 26 settembre 2005 al 23 settembre 2006.

Con decreto n. 37717 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della I.S.F. S.p.a., con sede in Perugia, unità di Roma, per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37718 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bassano Grimeca S.p.a., con sede in San Lazzaro di Savena (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dal 7 novembre 2005 al 6 novembre 2006.

Con decreto n. 37719 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della

AD. EL. Elettronics S.r.l., con sede in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), unità di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), per il periodo dal 12 settembre 2005 all'11 settembre 2006.

Con decreto n. 37720 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eurolites S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37721 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Security Systems S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37722 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Giumma S.p.a. con sede in Arenzano (Genova), unità di Arenzano (Genova), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 37723 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Alpitel S.p.a., con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Napoli, Roma, per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 marzo 2006.

Con decreto n. 37724 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della ECM.IT S.r.l., con sede in Pieve di Soligo (Treviso), unità di San Vito al Torre (Udine), Visco (Udine), per il periodo dal 30 agosto 2005 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 37725 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Zichie Manifattura Lane S.p.a., con sede in Zanè (Vicenza) unità di Breda di Piave, per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37726 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Heineken Italia S.p.a., con sede in Pollein (Aosta), unità di Pedavena (Belluno), per il periodo dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 37727 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cortiplast MP. K. S.p.a., con sede in San Maurizio Canavese (Torino), unità di Leini (Torino), per il periodo dal 2 settembre 2005 al 1° settembre 2006.

Con decreto n. 37728 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ilpa di Gariglio Giuseppina Società in accomandita semplice, con sede in Racconigi (Cuneo), unità di Racconigi (Cuneo), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006.

Con decreto n. 37729 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Palmera S.p.a., con sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 37730 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della GFM S.r.l., con sede in San Cataldo (Caltanissetta), unità di San Cataldo (Caltanissetta), per il periodo dal 17 giugno 2005 al 16 giugno 2006.

Con decreto n. 37731 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Iso Talco Soc Coop società cooperativa a responsabilita, con sede in Villar Perosa (Torino), unità di Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 12 settembre 2005 al 9 settembre 2006.

Con decreto n. 37732 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Keller Elettromeccanica S.p.a., con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Palermo, per il periodo dal 16 settembre 2004 al 15 settembre 2005.

Con decreto n. 37734 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Hachette Rusconi S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 7 settembre 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 37735 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della FF Media S.r.l., con sede in Bolzano *Bozen,unità di Bolzano *Bozen, per il periodo dal 8 maggio 2005 al 7 novembre 2005.

Con decreto n. 37736 del 23 dicembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Metrotipo S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° giugno 2005 al 30 novembre 2005.

06A01057

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37733 del 23 dicembre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 34933 del 18 ottobre 2004 limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2005 all'11 gennaio 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Neumayer Italia già Tekfor S.p.a., con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 2005 all'11 gennaio 2006.

06A01058

Sostituzione di alcuni membri della commissione provinciale di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Novara

Si comunica che con decreto direttoriale n. 1523 del 15 dicembre 2005 sono state operate le seguenti sostituzioni nella Commissione provinciale di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Novara:

il Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Novara è nominato presidente della Commissione di certificazione in luogo del dott. Gennaro Mosca;

la dott.ssa Carmela Grippa - coordinatore amministrativo - è nominata rappresentante della Direzione provinciale del lavoro in luogo della sig.ra Paola Liguori.

06A01183

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto 19 dicembre 2005, recante: «Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo CERTAT S.r.l., in Terni».

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006, il periodo della lettera A. (Macchine) individuato dal numero 15 è correttamente indicato con il numero 16.

06A01141

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo «Cermet Soc. Cons. a r.l.», in Cadriano-Granarolo.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 26 gennaio 2006, l'organismo «Cermet Soc. Cons. a r.l.» - via Cadriano 23 - Cadriano-Granarolo (Bologna) è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

06A01145

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della materia «CNISM», in Roma.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 2006 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze fisiche della materia «CNISM» con sede in Roma.

06A01151

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feiba Tim 3»

Estratto determinazione AIC/N. n. 7 dell'11 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FEIBA TIM 3 nelle forme e confezioni: «500 UF polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + fiala solvente 20 ml + dispositivo baxject; «1000 UF polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + fiala solvente 20 ml + dispositivo baxject.

Titolare A.I.C.: Baxter AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Confezione: «500 UF polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + fiala solvente 20 ml + dispositivo baxject.

A.I.C. n. 024744068 (in base 10), 0RM444 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Baxter AG - Vienna (Austria), Industriestrasse 67 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 500 unità Feiba:

principio attivo: complesso protrombinico attivato (misurato in unità Feiba) in quantità compresa tra 335 U e 665 U;

eccipienti: citrato trisodico 2H20 80 mg; cloruro di sodio 160 mg.

Confezione: «1000 UF polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + fiala solvente 20 ml + dispositivo baxject.

A.I.C. n. 024744070 (in base 10), 0RM446 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Baxter AG - Vienna (Austria), Industriestrasse 67 (produzione, confezionamento controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1000 unità Feiba:

principio attivo: complesso protrombinico attivato (misurato in unità Feiba) in quantità compresa tra 670 U e 1330 U;

eccipienti: citrato trisodico 2H20 80 mg; cloruro di sodio 160 mg.

Indicazioni terapeutiche: il «Feiba Tim 3» è particolarmente indicato nel controllo degli episodi emorragici in soggetti con l'inibitore congenito o acquisito del fattore VIII. Il «Feiba Tim 3» è inoltre indicato nel trattamento dei pazienti con inibitore del Fattore XIa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 024744068 «500 UF polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + fiala solvente 20 ml + dispositivo baxject.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 370,91 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 612,15 Euro;

confezione: A.I.C. n. 024744070 «1000 UF polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + fiala solvente 20 ml + dispositivo baxject.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 741,83 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1224,31 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 024744068 - «500 UF polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + fiala solvente 20 ml + dispositivo baxject: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004;

confezione: A.I.C. n. 024744070 - «1000 UF polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + fiala solvente 20 ml + dispositivo baxject: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 024744068 - «500 UF polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + fiala solvente 20 ml + dispositivo baxject - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 024744070 «1000 UF polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + fiala solvente 20 ml + dispositivo baxject - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00996

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keflor»

Estratto determinazione AIC/N. n. 8 dell'11 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KEFLOR, nelle forme e confezioni: «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml; «187,5 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 60 ml; «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml; «375 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 70 ml; «250 mg capsule rigide» 12 capsule; «500 mg capsule rigide» 8 capsule; «375 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse; «500 mg compresse a rilascio modificato» 8 compresse; «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse; «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Gramsci n. 731/733, 50019 - Sesto Fiorentino - Firenze (Italia), codice fiscale 00426150488.

Confezione: «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml.

A.I.C. n. 036443012 (in base 10), 12S4W4 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eli Lilly Italia S.p.a., Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci n. 731/733 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: Cefaclor 125 mg (come cefaclor monoidrato);

eccipienti: eritrosina E-127 lacca di alluminio 2,4 mg; metilcellulosa 15 3 mg; sodio laurilsolfato 0,75 mg; dimeticone 350 c.s. 1 mg; gomma polisaccaride 7,5 mg; amido pregelatinizzato 10 mg; aroma fragola 15 mg; saccarosio 3005 mg.

Confezione: «187,5 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 60 ml».

A.I.C. n. 036443024 (in base 10), 12S4WJ (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eli Lilly Italia S.p.a., Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci n. 731/733 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: cefaclor 187,5 mg (come cefaclor monoidrato);

eccipienti: eritrosina E-127 lacca di alluminio 2,4 mg; metilcellulosa 15 3 mg; sodio laurilsolfato 0,75 mg; dimeticone 350 c.s. 1 mg; gomma polisaccaride 7,5 mg; amido pregelatinizzato 10 mg; aroma fragola 15 mg; saccarosio 2937,69 mg.

Confezione: «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml.

A.I.C. n. 036443036 (in base 10), 12S4WW (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eli Lilly Italia S.p.a., Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci n. 731/733 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: cefaclor 250 mg (come cefaclor monoidrato);

eccipienti: eritrosina E-127 lacca di alluminio 2,4 mg; metilcellulosa 15 3 mg; sodio laurilsolfato 0,75 mg; dimeticone 350 c.s. 1 mg; gomma polisaccaride 7,5 mg; amido pregelatinizzato 10 mg; aroma fragola 15 mg; saccarosio 2870,3 mg.

Confezione: «375 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 70 ml.

A.I.C. n. 036443048 (in base 10), 12S4X8 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eli LiIly Italia S.p.a., Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci n. 731/733 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: cefaclor 375 mg (come cefaclor monoidrato);

eccipienti: eritrosina E-127 lacca di alluminio 2,4 mg; metilcellulosa 15 3 mg; sodio laurilsolfato 0,75 mg; dimeticone 350 c.s. 1 mg; gomma polisaccaride 7,5 mg; amido pregelatinizzato 10 mg; aroma di fragola 15 mg; saccarosio 2735,6 mg.

Confezione: «250 mg capsule rigide» 12 capsule.

A.I.C. n. 036443051 (in base 10), 12S4XC (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eli Lilly Italia S.p.a., Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci n. 731/733 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: cefaclor 250 mg (come cefaclor monoidrato);

eccipienti: amido pregelatinizzato 31,06 mg; dimeticone 350 c.s. 3,43 mg; magnesio stearato 4 mg.

Confezione: «500 mg capsule rigide» 8 capsule.

A.I.C. n. 036443063 (in base 10), 12S4XR (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eli LilIy Italia S.p.a., Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci n. 731/733 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: cefaclor 500 mg (come cefaclor monoidrato);

eccipienti: amido pregelatinizzato 62,14 mg; magnesio stearato 8 mg; dimeticone 350 c.s. 6,86 mg.

Confezione: «375 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse.

A.I.C. n. 036443075 (in base 10), 12S4Y3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eli Lilly Italia S.p.a., Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci n. 731/733 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: cefaclor 375 mg (come cefaclor monoidrato);

eccipienti: mannitolo 30 mg; ipromellosa 81,7 mg; idrossipropilcellulosa 14,3 mg; copolimero dell'acido metacrilico 5,7 mg; acido stearico 3,8 mg; stearato di magnesio 2,3 mg;

rivestimento: miscela colorante blu 15,4 mg; glicole propilenico 2,6 mg.

Confezione: «500 mg compresse a rilascio modificato» 8 compresse.

A.I.C. n. 036443087 (in base 10), 12S4YH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eli Lilly Italia S.p.a., Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci n. 731/733 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: cefaclor 500 mg (come cefaclor monoidrato);

eccipienti: mannitolo 40 mg; ipromellosa 100,4 mg; idrossipropilcellulosa 19 mg; copolimero dell'acido metacrilico 7,6 mg; acido stearico 5 mg; stearato di magnesio 3 mg;

rivestimento: miscela colorante blu 17,6 mg; glicole propilenico 2,9 mg.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse.

A.I.C. n. 036443099 (in base 10), 12S4YV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eli Lilly Italia S.p.a, Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci n. 731/733 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: cefaclor 750 mg (come cefaclor monoidrato);

eccipienti: mannitolo 60 mg; ipromellosa 132,6 mg; idrossipropilcellulosa 28,5 mg; copolimero dell'acido metacrilico 11,4 mg; acido stearico 7,5 mg; stearato di magnesio 4,5 mg;

rivestimento: miscela colorante blu 20,4 mg; glicole propilenico 3,4 mg.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse.

A.I.C. n. 036443101 (in base 10), 12S4YX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Eli Lilly Italia S.p.a., Sesto Fiorentino (Italia), via Gramsci n. 731/733 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: cefaclor 750 mg (come cefaclor monoidrato);

eccipienti: mannitolo 60 mg; ipromellosa 132,6 mg; idrossipropilcellulosa 28,5 mg; copohimero dell'acido metacrilico 11,4 mg; acido stearico 7,5 mg; stearato di magnesio 4,5 mg;

rivestimento: miscela colorante blu 20,4 mg; glicole propilenico 3,4 mg.

Indicazioni terapeutiche:

per le confezioni «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml, «187,5 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 60 ml, «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml, «375 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 70 ml, «250 mg capsule rigide» 12 capsule, «500 mg capsule rigide» 8 capsule: trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili: infezioni dell'apparato respiratorio, quali le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti. Otiti medie (processi infiammatori di origine batterica a carico dell'orecchio medio). Infezioni della cute e dei tessuti molli. Infezioni del tratto urinario incluse le pielonefriti e le cistiti. Sinusiti. Uretrite gonococcica;

per le confezioni: «375 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse; «500 mg compresse a rilascio modificato» 8 compresse; «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse; «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse: trattamento delle

seguenti infezioni sostenute da germi sensibili: bronchite acuta e riacutizzazione della bronchite cronica. Faringite e tonsillite. Infezioni non complicate delle basse vie urinarie. Infezioni della pelle e tessuti molli.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 036443012 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml.

Classe: «C»;

A.I.C. n. 036443024 - «187,5 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 60 ml.

Classe: «C»;

A.I.C. n. 036443036 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,15 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,50 euro;

A.I.C. n. 036443048 - «375 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 70 ml.

Classe: «C»;

A.I.C. n. 036443051 - «250 mg capsule rigide» 12 capsule.

Classe: «C»;

A.I.C. n. 036443063 - «500 mg capsule rigide» 8 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,22 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,97 euro;

A.I.C. n. 036443075 - «375 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse.

Classe: «C»;

A.I.C. n. 036443087 - «500 mg compresse a rilascio modificato» 8 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,22 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,97 euro;

A.I.C. n. 036443099 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,42 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,25 euro;

A.I.C. n. 036443101 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036443012 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036443024 - «187,5 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 60 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036443036 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036443048 - «375 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 70 ml- RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036443051 - «250 mg capsule rigide» 12 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036443063 - «500 mg capsule rigide» 8 capsule - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036443075 - «375 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036443087 - «500 mg compresse a rilascio modificato» 8 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036443099 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036443101 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00997

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vinblastina Baxter»

Estratto determinazione AIC/N. n. 9 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VINBLASTINA BAXTER nella forma e confezione: «10 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino 10 mg.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Tiziano n. 25 - 00196 Roma (Italia), codice fiscale 00492340583.

Confezioni:

«10 mg polvere per soluzione per infusione»1 flaconcino 10 mg - A.I.C. n. 035227014 (in base 10), 11M1D6 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione;

«10 mg polvere per soluzione per infusione»1 flaconcino 10 mg - A.I.C. n. 035227014 (in base 10), 11M1D6 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione (temperatura compresa tra 2 ºC e 8 ºC).

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Lemery S.A. de C.V. - Col. Huichapan - 16030 Mexico D.F., Martires de Rio Blanco 54 (produzione); Biolab S.r.l.- 20090 Vimodrone (Milano) via B.Buozzi n. 2 (controlli); Bieffe Medital S.p.a., 23034 Grosotto (Sondrio), via Nuova Provinciale s.n.c (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: vinblastina solfato 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: M. di. Hodgkin generalizzato (Stadio III-IV della modificazione Ann Arbor del Rye staging system). Linfoma linfocitico (nodulare, diffuso, scarsamente differenziato, ben differenziato). Linfoma istiocitico. Mycosis fungoides (stadi avanzati). Carcinoma del testicolo (fase avanzata). Morbo di Letterer-Siwe (Istiocitosi X). Coriocarcinoma resistente ad altri agenti chemioterapici. Carcinoma della mammella, resistente ad altre misure terapeutiche.

La vinblastina viene generalmente somministrata in combinazioni con altri agenti antineoplastici. In caso di morbo di Hodgkin recidivante dopo regime MOPP o precedentemente trattato, è disponibile un protocollo che prevede la ciclofosfamide invece della mostarda azotata e la vinblastina solfato invece di vincristina.

La «Vinblastina Baxter» somministrata da 6 a 8 ore prima della bleomicina può significativamente potenziare l'azione di quest'ultima.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035227014 - «10 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino 10 mg.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,76 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,16 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035227014 - «10 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino 10 mg - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00998

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clidaxin»

Estratto determinazione AIC/N. n. 10 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLIDAXIN, nelle forme e confezioni: «600 mg soluzione iniettabile» 1 fiala 4 ml.

Titolare A.I.C.: Fisiopharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in nucleo industriale - 84020 Palomonte (Salerno) - (Italia), codice fiscale 02580140651.

Confezione: «600 mg soluzione iniettabile» 1 fiala.

A.I.C: n. 035127012 (in base 10), 11HZR4 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. - Italia, Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala da 4 ml contiene:

principio attivo: clindamicina fosfato 712,92 mg (equivalenti a clindamicina base mg 600);

eccipienti: alcool benzilico 37,8 mg; disodio edetato 2,0 mg; acqua p.p.i. 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: la clindamicina è indicata nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da germi anaerobi sensibili, nonché nel trattamento delle gravi infezioni sostenute da stafilococchi, streptococchi e pneumococchi.

Un trattamento con clindamicina, per lo più associata ad un antibiotico aminoglicosidico, può essere preso in considerazione come alternativa nella terapia di infezioni ginecologiche e pelviche acute da Clamydia trachomatis quando l'impiego dell'antibiotico di scelta, le tetracicline, è controindicato.

Clidaxin si è dimostrato efficace nel trattamento di infezioni da stafilococchi resistenti ad altri antibiotici; prima dell'impiego è necessario tuttavia eseguire opportuni test microbiologici al fine di stabilire la sensibilità in vitro del germe verso l'antibiotico.

Trattamento delle infezioni opportunistiche da toxoplasma gondii e pneumocystis carinii in pazienti immunocompromessi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035127012 - «600 mg soluzione iniettabile» 1 fiala 4 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 2,14 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 3,53 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035127012 - «600 mg soluzione iniettabile» 1 fiala 4 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00999

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Alter»

Estratto determinazione AIC/N. n. 11 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ATENOLOLO ALTER, rilasciata alla società Laboratori Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi n. 7 - 20144 Milano (Italia), codice fiscale 04483510964, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «100 mg compresse» 50 compresse divisibili (A.I.C. n. 033279011) viene autorizzata la confezione 100 mg compresse 42 compresse divisibili» (A.I.C. n. 033279023).

Confezione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili.

A.I.C. n. 033279023 (in base 10), 0ZRM1H (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Francia Farmaceutici S.r.l. - 20138 Milano, (Italia), via dei Pestagalli n. 7 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo 100 mg;

eccipienti: magnesio carbonato 175 mg; amido di mais 124,0 mg; magnesio stearato 10 mg; sodio laurilsolfato 6 mg; gelatina 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa compresa quella di origine renale; angina pectoris; aritmie; intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 4,09 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 6,75 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: «100 mg compresse» 42 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01000

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bilaxen»

Estratto determinazione AIC/N n. 12 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BILAXEN nella forma e confezione: «500 mg 5 ml soluzione per uso iniettabile ed orale» 5 fiale 5 ml.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 41/43 - 20026 Novate Milanese (Milano) Italia, codice fiscale 01233940467.

Confezione: «500 mg/5 ml soluzione per uso iniettabile ed orale» 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 035766017 (in base 10), 123HS1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per uso iniettabile ed orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Biologici Italia Laboratories S.r.l. - 20026 Novate Milanese (Italia), via Cavour 41-43 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: acido tranexamico 500 mg;

eccipiente: sodio idrossido q.b. a PH 6,5-8; acqua per preparazioni iniettabili q.b.a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia delle emorragie correlate con alterazione dell'equilibrio tra fibrino-formazione e fibrinodemolizione.

1) In medicina interna: *a)* emorragie intestinali da attivazione plasminica; *b)* complicazioni emorragiche da cirrosi epatica; *c)* complicazioni emorragiche in presenza di leucemia mieloide acuta e cronica nonché leucemia linfoide; *d)* emorragie in presenza di carcinomi metastatizzanti; *e)* ematemesi e melena da ulcera gastro-duodenale; *f)* episodi emoftoici; *g)* sindromi emorragiche degli emofilici.

2) In otorinolaringoiatria ed in odontoiatria: *a)* epitassi; *b)* emorragie post-operatorie da attivazione plasminica quali ad es. adenotonsillectomie, stapedectomie e stapedoplastiche; *c)* emorragie alveolari post-estrattive.

3) In ginecologia ed ostetricia: *a)* ipermenorree e menorragie; *b)* metrorragie; *c)* emorragie da iperplasminemia manifestantisi in occasione di interventi praticati sulla vagina; *d)* emorragie iperplasminiche primarie del *post partum*.

4) In chirurgia: *a)* emorragie parenchimali intra e post operatorie e da lesioni a carico degli organi ricchi di attivatori come ad esempio: emorragie intra e post operatorie a seguito di interventi chirurgici effettuati sul torace; emorragie intra e post operatorie a seguito di interventi effettuati sul cervello; *b)* emorragie intra e post operatorie a seguito di interventi di anastomosi porta-cava (cirrosi epatica); *c)* emorragie da traumatizzazione del sangue in corso di circolazione extracorporea; *d)* emorragie in presenza di carcinomi metastatizzanti.

5) In urologia: *a)* emorragie intra e post operatorie dell'apparato urogenitale specie dopo interventi di prostatectomia; *b)* cistiti emorragiche a seguito di terapia radiante per carcinoma genitale; *c)* ematurie.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035766017 - « 500 mg/ 5 ml soluzione per uso iniettabile ed orale» 5 fiale 5 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,88.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035766017 - «500 mg/5 ml soluzione per uso iniettabile ed orale» 5 fiale 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01001

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide Angenerico»

Estratto determinazione AIC/N n. 13 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FUROSEMIDE ANGENERICO nelle forme e confezioni: «500 mg compresse» 20 compresse; «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml; «250 mg/25 ml soluzione per infusione» 5 fiale 25 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma (Italia), codice fiscale 07287621002.

Confezione: «500 mg compresse» 20 compresse; A.I.C. n. 035979018 (in base 10), 129ZSB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: A.C.R.A.F. S.p.a. - 60131 Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio 22 (tutte le fasi); Salutas Pharma GmbH - 39179 Barleben (Germania), Otto-von-Guericke-Allee 1 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: furosemide 500 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 184 mg; amido di mais 120 mg; sodio carbossimetilamido 45 mg; idrossipropilcellulosa 8 mg; lattosio monoidrato 84 mg; magnesio stearato 9 mg.

Confezione: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 035979020 (in base 10), 129ZSD (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: A.C.R.A.F. S.p.a. - 60131 Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio 22 (tutte le fasi); Hameln Pharmaceuticals GmbH - 31789 Hameln (Germania), Langes Feld 13 (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: furosemide 20 mg;

eccipienti: sodio idrossido 2,4 mg; sodio cloruro 16 mg; sodio idrossido soluzione 5N range 0-0,002 mg; acqua per preparazioni iniettabili 1978,6 mg.

Confezione: «250 mg/25 ml soluzione per infusione» 5 fiale 25 ml - AIC n. 035979032 (in base 10), 129ZSS (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: A.C.R.A.F. S.p.a. - 60131 Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte le fasi); Hameln Pharmaceuticals GmbH - 31789 Hameln (Germania), Langes Feld 13 (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: furosemide 250 mg;

eccipienti: sodio idrossido 30,4 mg; sodio cloruro 200 mg; sodio idrossido soluzione 5N range 0-0,025 mg; acqua per preparazioni iniettabili 24730 mg.

Indicazioni terapeutiche:

soluzione per infusione e compresse. L'impiego delle preparazioni di «Furosemide Angenerico» da 250 mg/25 ml (soluzione per infusione) e da 500 mg (compresse) è indicato esclusivamente nei pazienti con: filtrazione glomerulare molto compromessa (F.G. ‹ 0,33 ml/s = 20 ml/min.); insufficienza renale acuta (oligo-anuria) ad esempio nella fase postoperatoria e nei processi settici; insufficienza renale cronica nello stadio predialitico e dialitico con ritenzione di liquidi, in particolare nell'edema polmonare cronico; sindrome nefrosica con funzionalità renale fortemente limitata, ad esempio nella glomerulonefrite cronica e nel lupus eritematoso; sindrome di Kimmelstiel-Wilson. Nella sindrome nefrosica la terapia con corticosteroidi ha importanza predominante. «Furosemide Angenerico» è comunque indicata in caso di insufficiente controllo dell'edema, nei pazienti refrattari alla terapia corticosteroidea o nei casi in cui quest'ultima è controindicata; insufficienza renale cronica senza ritenzione di liquidi. In questi pazienti è possibile il tentativo terapeutico con «Furosemide Angenerico»; se la diuresi rimane insufficiente (meno di 2,5 l/die) si deve considerare l'inserimento del paziente nel programma di dialisi; stato di shock; prima di iniziare la terapia saluretica si devono risolvere con misure adeguate l'ipovolemia e l'ipotensione. Anche le gravi alterazioni degli elettroliti serici e dell'equilibrio acido-base devono essere previamente corrette;

soluzione iniettabile (20 mg/2 ml). Tutte le forme di edemi di genesi cardiaca: ascite in seguito a cirrosi epatica, ostruzione meccanica od insufficienza cardiaca; edemi di origine renale (nella sindrome nefrosica anche in combinazione con ACTH o corticosteroidi); edemi periferici. Ipertensione di grado leggero o medio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «Furosemide Hexal» (A.I.C. n. 032898) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035979018 «500 mg compresse» 20 compresse:

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,42;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 17,20.

Confezione: A.I.C. n. 035979020 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml:

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1,91.

Confezione: A.I.C. n. 035979032 «250 mg/25 ml soluzione per infusione» 5 fiale 25 ml;

classe: «C».

Classificazione al fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 035979018 - «500 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035979020 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035979032 - «250 mg/25 ml soluzione per infusione» 5 fiale 25 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01002

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac Angenerico»

Estratto determinazione AIC/N n. 14 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DICLOFENAC ANGENERICO nelle forme e confezioni: «25 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse; «100 mg supposte» 10 supposte; «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale; «1% gel» tubo 50 g».

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma (Italia), codice fiscale 07287621002.

Confezione: «25 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse A.I.C. n. 035832017 (in base 10), 125J6K (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH - 39179 Barleben (Germania), Otto-von-Guericke-Allee 1 (tutte le fasi); A.C.R.A.F. S.p.a. - 60131 Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio 22 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 25 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 15 mg; calcio fosfato biidrato 20 mg; cellulosa microcristallina 24,5 mg; amido di mais 10 mg; sodio carbossimetilamido 4 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 0,5 mg;

rivestimento: eudragit L 30D 6,43 mg; trietil citrato 0,64 mg; talco 2,57 mg; titanio biossido (E 171) 0,19 mg; ossido di ferro giallo (E172) 0,54 mg.

Confezione: «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse - A.I.C. n. 035832029 (in base 10), 125J6X (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH- 39179 Barleben (Germania), Otto-von-Guericke-Allee 1 (tutte le fasi); A.C.R.A.F. S.p.a. - 60131 Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio 22 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 50 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 30 mg; calcio fosfato biidrato 40 mg; cellulosa microcristallina 49 mg; amido di mais 20 mg; sodio carbossimetilamido 8 mg; magnesio stearato 2 mg; silice colloidale 1 mg;

rivestimento: eudragit L 30D 11,32 mg; trietil citrato 1,13 mg; talco 4,52 mg; titanio biossido (E 171) 0,33 mg; ossido di ferro giallo (E172) 0,95 mg.

Confezione: «100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 035832031 (in base 10), 125J6Z (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rubiepharm GmbH - 36396 Steinau an der Strasse - Germania, Bruder Grimm Strasse, 121 (tutte le fasi); A.C.R.A.F. S.p.a. - 60131 Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio 22 (tutte le fasi).

Composizione: ogni supposta contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici 1030 mg.

Confezione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 035832043 (in base 10), 125J7C (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Weimer Pharma GmbH - 76437 Rastatt - Germany, Im Steingerust 30 (tutte le fasi); A.C.R.A.F. S.p.a. - 60131 Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio 22 (tutte le fasi).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: N-acetilcisteina 3 mg; alcool benzilico 120 mg; glicole propilenico 600 mg; mannitolo 18 mg; sodio idrossido 0,70 mg; acqua per preparazioni iniettabili 2270,3 mg.

Confezione: «1% gel» tubo 50 g - A.I.C. n. 035832056 (in base 10), 125J75 (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: A.C.R.A.F. S.p.a. - 60131 Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio 22 (tutte le fasi).

Composizione: 1 g di gel contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 10 mg:

eccipienti: Alfa-tocoferolo 10 mg; carbomer 15 mg; decil oleato 5 mg; ottildodecanolo 5 mg; lecitina/alcool isopropilico 20 mg; ammoniaca, soluzione 10% 26 mg; disodio edetato 0,4 mg; profumo «vert de creme» 0,2 mg; alcool isopropilico 201,7 mg; acqua depurata 706,7 mg.

Indicazioni terapeutiche:

compresse gastroresistenti e supposte: Malattie reumatiche infiammatorie e degenerative quali: artrite reumatoide, spondilite anchilosante; artrosi; reumatismi non articolari. Stati dolorosi da flogosi di origine non reumatica o a seguito di un trauma. Trattamento sintomatico della dismenorrea primaria;

soluzione iniettabile (fiale): nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia;

gel: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici associati a: traumi dovuti ad attività sportiva ed infortuni (lussazioni, contusioni, distorsioni); malattie reumatiche di tessuti molli (tendiniti, borsiti, miositi, infiammazione della guaina tendinea e delle capsule articolari); tromboflebiti superficiali (infiammazione superficiale delle vene); malattie degenerative delle articolazioni periferiche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: « Diclofenac Hexal» (A.I.C. n. 032786) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035832017 - «25 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse.

classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035832029 - «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse:

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,59;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,27.

Confezione: A.I.C. n. 035832031 - «100 mg supposte» 10 supposte:

classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035832043 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale:

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,39.

Confezione: AIC n. 035832056 - «1% gel» tubo 50 g:

classe: «C».

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 035832029 - «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 66.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 035832017 - «25 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035832029 - «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035832031 - «100 mg supposte» 10 supposte - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035832043 - « 75 mg/3 ml soluzione iniettabile 5 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 035832056 - «1% gel» tubo 50 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01003

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac OP Pharma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 15 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DICLOFENAC OP PHARM nella forma e confezione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse.

Titolare A.I.C.: O.P. Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Torino n. 51 - 20123 Milano (Italia), codice fiscale 11807680159.

Confezione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse.

A.I.C. n. 036053015 (in base 10), 12D80R (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH - 39179 Barleben (Germania), Otto-von-Guericke-Allee 1 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 98,1 mg; metilidrossipropilcellulosa 39,5 mg; magnesio stearato 2,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative: artrite reumatoide, spondilite alchilosante; artrosi; reumatismo extra-articolare. Stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica. Trattamento sintomatico della dismenorrea primaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.I.C. n. 036053015 «100 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 4,05 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 6,68 euro.

Condizioni e modalità d'impiego: confezione: A.I.C. n. 036053015 «100 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 66.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036053015 «100 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01004

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acekappa»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 16 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACEKAPPA nelle forme e confezioni: «5 mg compresse»; 28 compresse divisibili; «20 mg compresse»; 14 compresse divisibili, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A - 20129 Milano (Italia), codice fiscale 09674060158.

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

A.I.C. n. 036308029 (in base 10) 12N11X (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Actavis hf., Reykjavikurvegur 78 - IS 220 Hafnarfjordur - Islanda (produzione, controllo finale e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 5 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 2,5 mg; lattosio monoidrato 157,3 mg; croscarmellosa sodica 4 mg; amido di mais pregelatinizzato 30 mg; magnesio stearato 1,2 mg.

Confezione: «20 mg compresse» 14 compresse divisibili.

A.I.C. n. 036308056 (in base 10) 12N12S (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa divisibile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Actavis hf., Reykjavikurvegur 78 - IS 220 Hafnarfjordur - Islanda (produzione, controllo finale e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 20 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 20 mg; lattosio monoidrato 160,47 mg; croscarmellosa sodica 5,2 mg; amido di mais pregelatinizzato 52 mg; ossido di ferro rosso (E172) 0,21 mg; ossido di ferro giallo (E172) 0,57 mg; magnesio stearato 1,55 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.I.C. n. 036308029 «5 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (iva esclusa): 3,03 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 5,00 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036308056 «20 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (iva esclusa): 3,33 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 5,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036308029 «5 mg compresse» 28 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036308056 «20 mg compresse» 14 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01005

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Biomedica Foscama»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 17 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GABAPENTIN BIOMEDICA FOSCAMA nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide» 50 capsule; «300 mg capsule rigide» 50 capsule; «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Morolense n. 87 - 03013 Ferentino (Frosinone) Italia, codice fiscale 00408870582.

Confezione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 035990011 (in base 10) 12BBHV (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a. - 03013 Ferentino (Frosinone), Italia, via Morolense n. 87 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 100 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,833 mg; amido di mais 10 mg; talco 6,5 mg; titanio diossido (E171) 2 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc.

Confezione: «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 035990023 (in base 10) 12BBJ7 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a. - 03013 Ferentino (Frosinone), Italia, via Morolense n. 87 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 300 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 50,5 mg; amido di mais 30 mg; talco 19,5 mg; titanio diossido (E171) 1 ppc; ossido di ferro giallo (E172) 0,18 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc.

Confezione: «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

A.I.C. n. 035990035 (in base 10) 12BBJM (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a. - 03013 Ferentino (Frosinone), Italia, via Morolense n. 87 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 400 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,333 mg; amido di mais 40 mg; talco 26 mg; titanio diossido (E171) 1,3333 ppc; ossido di ferro rosso (E172) 0,06 ppc; ossido di ferro giallo (E172) 0,065 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc.

Indicazioni terapeutiche: epilessia. Epilessia parziale semplice, complessa, a secondaria generalizzazione in pazienti refrattari agli antiepilettici tradizionali o intolleranti ad essi.

Gabapentin Biomedica Foscama è indicato, in adulti e bambini maggiori di dodici anni, in associazione ad altri antiepilettici in pazienti non adeguatamente controllati da tali farmaci impiegati da soli o in associazione.

Gabapentin Biomedica Foscama è anche indicato come terapia addizionale in bambini di età compresa tra tre e dodici anni.

Dolore neuropatico. Gabapentin Biomedica Foscama è indicato nel trattamento del dolore neuropatico in adulti a partire dai diciotto anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035990011 «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (iva esclusa): 4,44 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 7,32 euro.

Confezione: A.I.C. n. 035990023 «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (iva esclusa): 14,02 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 23,14 euro.

Confezione: A.I.C. n. 035990035 «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (iva esclusa): 9,28 euro.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 15,32 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035990011 «100 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035990023 «300 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035990035 «400 mg capsule rigide» 30 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01006

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Yalipent»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 18 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: YALIPENT nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide» 50 capsule; «300 mg capsule rigide» 50 capsule; «400 mg capsule rigide» 30 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Strada Solaro, 75/77 - 18038 Villa Sayonara - Sanremo (Imperia) - Italia, codice fiscale n. 00071020085.

Confezione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 035951019 (in base 10) 1294FC (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. 18038 - Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 100 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,833 mg; amido di mais 10 mg; talco 6,5 mg; titanio diossido (E171) 0,96 mg; gelatina quanto basta a 48 mg.

Confezione: «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 035951021 (in base 10) 1294FF (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. 18038 - Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 300 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 50,5 mg; amido di mais 30 mg; talco 19,5 mg; titanio diossido (E171) 0,76 mg; ossido di ferro giallo (E172) 0,137 mg; gelatina quanto basta a 76 mg.

Confezione: «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

A.I.C. n. 035951033 (in base 10) 1294FT (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. 18038 - Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 71 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 400 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,333 mg; amido di mais 40 mg; talco 26 mg; titanio diossido (E171) 1,28 mg; ossido di ferro rosso (E172) 0,058 mg; ossido di ferro giallo (E172) 0,062 mg; gelatina quanto basta a 96 mg.

Indicazioni terapeutiche: epilessia.

Epilessia parziale semplice, complessa, a secondaria generalizzazione in pazienti refrattari agli antiepilettici tradizionali o intolleranti ad essi.

Yalipent è indicato, in adulti e bambini maggiori di 12 anni, in associazione ad altri antiepilettici in pazienti non adeguatamente controllati da tali farmaci impiegati da soli o in associazione.

Yalipent è anche indicato come terapia addizionale in bambini di età compresa tra 3 e 12 anni.

Dolore neuropatico. Yalipent è indicato nel trattamento del dolore neuropatico in adulti a partire dai 18 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035951019 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,32 euro.

Confezione: A.I.C. n. 035951021 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,14 euro.

Confezione: A.I.C. n. 035951033 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,28 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,32 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035951019 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035951021 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035951033 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01007

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tinar»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 19 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TINAR nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide» 50 capsule; «300 mg capsule rigide» 50 capsule; «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 3 - 22036 Erba (Como) - Italia, codice fiscale n. 09575490157.

Confezione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 036009013 (in base 10) 12BX1P (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Lisapharma S.p.a. - 22036 Erba (Como) - Italia, via Licinio 11 (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 100 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,833 mg; amido di mais 10 mg; talco 6,5 mg; titanio diossido (E171) 2 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc.

Confezione: «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 036009025 (in base 10) 12BX21 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Lisapharma S.p.a. - 22036 Erba (Como) - Italia, via Licinio 11 (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 300 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 50,5 mg; amido di mais 30 mg; talco 19,5 mg; titanio diossido (E171) 1 ppc; ossido di ferro giallo (E172) 0,18 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc.

Confezione: «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

A.I.C. n. 036009037 (in base 10) 12BX2F (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Lisapharma S.p.a. - 22036 Erba (Como) - Italia, via Licinio 11 (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 400 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,333 mg; amido di mais 40 mg; talco 26 mg; titanio diossido (E171) 1,3333 ppc; ossido di ferro rosso (E172) 0,06 ppc; ossido di ferro giallo (E172) 0,065 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc.

Indicazioni terapeutiche: epilessia.

Epilessia parziale semplice, complessa, a secondaria generalizzazione in pazienti refrattari agli antiepilettici tradizionali o intolleranti ad essi.

Tinar è indicato, in adulti e bambini maggiori di 12 anni, in associazione ad altri antiepilettici in pazienti non adeguatamente controllati da tali farmaci impiegati da soli o in associazione.

Tinar è anche indicato come terapia addizionale in bambini di età compresa tra 3 e 12 anni.

Dolore neuropatico: Tinar è indicato nel trattamento del dolore neuropatico in adulti a partire dai 18 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036009013 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,32 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036009025 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,14 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036009037 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,28 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,32 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036009013 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036009025 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036009037 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01008

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Salus»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 20 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GABAPENTIN SALUS nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide» 50 capsule; «300 mg capsule rigide» 50 capsule; «400 mg capsule rigide» 30 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia n. 58, 00165 - Roma (RM) Italia, codice fiscale n. 03151540584.

Confezione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 036180014 (in base 10) 12J41G (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manna - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); AWD Pharma GmbH & Co KG - 01097 Dresda (Germania), Leipziger strasse 7-13 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 100 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,833 mg; amido di mais 10 mg; talco 6,5 mg; titanio diossido (E171) 0,96 mg; gelatina (capsula) 47,04 mg.

Confezione: «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 036180026 (in base 10) 12J41U (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); AWD Pharma GmbH & Co KG - 01097 Dresda (Germania), Leipziger strasse 7-13 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 300 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 50,5 mg; amido di mais 30 mg; talco 19,5 mg; gelatina (capsula) 75,10 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,14 mg; titanio diossido (E 171) 0,76 mg.

Confezione: «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

A.I.C. n. 036180038 (in base 10) 12J426 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); AWD Pharma GmbH & Co KG - 01097 Dresda (Germania), Leipziger strasse 7-13 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 400 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,333 mg; amido di mais 40 mg; talco 26 mg; titanio diossido (E171) 1,28 mg; gelatina (capsula) 94,60 mg; ossido di ferro giallo (E172) 0,06 mg; ossido di ferro rosso (E172) 0,06 mg.

Indicazioni terapeutiche: epilessia.

Epilessia parziale semplice, complessa, a secondaria generalizzazione in pazienti refrattari agli antiepilettici tradizionali o intolleranti ad essi.

Gabapentin Salus è indicato, in adulti e bambini maggiori di 12 anni, in associazione ad altri antiepilettici in pazienti non adeguatamente controllati da tali farmaci impiegati da soli o in associazione.

Gabapentin Salus è anche indicato come terapia addizionale in bambini di età compresa tra 3 e 12 anni.

Dolore neuropatico. Gabapentin Salus è indicato nel trattamento del dolore neuropatico in adulti a partire dai 18 anni.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036180014 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,32 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036180026 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,14 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036180038 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,28 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,32 euro.

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036180014 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 036180026 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 036180038 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01009

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Cofidipa»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 21 del 12 gennaio 2006

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GABAPENTIN COFIDIPA, nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide» 50 capsule; «300» mg capsule rigide» 50 capsule; «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Compagnia finanziaria e di partecipazioni Cofidipa S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Capo le Case n. 18 - 00187 Roma Italia, codice fiscale n. 07872380584

Confezione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 036190015 (in base 10) 12JFTZ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (Produzione, confezionamento, controllo); Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.A. - 03013 Ferentino (Frosinone), ltalia, via Morolense n. 87 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 100 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,833 mg; amido di mais 10 mg; talco 6,5 mg; titanio diossido (E171) 2 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc.

Confezione: «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

A.I.C. n. 036190027 (in base 10) 12JFUC (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (Produzione, confezionamento, controllo); Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.A. - 03013 Ferentino (Frosinone), Italia, via Morolense n. 87 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 300 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 50,5 mg; amido di mais 30 mg; talco 19,5 mg; titanio diossido (E171) 1 ppc; ossido di ferro giallo (E172) 0,18 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc.

Confezione: «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

A.I.C. n. 036190039 (in base 10) 12JFUR (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (Produzione, confezionamento, controllo); Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.A. - 03013 Ferentino (Frosinone), ltalia, via Morolense n. 87 (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: gabapentin 400 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 67,333 mg; amido di mais 40 mg; talco 26 mg; titanio diossido (E171) 1,3333 ppc; ossido di ferro rosso (E172) 0,06 ppc; ossido di ferro giallo (E172) 0,065 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc.

Indicazioni terapeutiche: epilessia.

Epilessia parziale semplice, complessa, a secondaria generalizzazione in pazienti refrattari agli antiepilettici tradizionali o intolleranti ad essi.

Gabapentin Cofidipa è indicato, in adulti e bambini maggiori di 12 anni, in associazione ad altri antiepilettici in pazienti non adeguatamente controllati da tali farmaci impiegati da soli o in associazione.

Gabapentin Cofidipa è anche indicato come terapia addizionale in bambini di età compresa tra 3 e 12 anni.

Dolore neuropatico. Gabapentin Cofidipa è indicato nel trattamento del dolore neuropatico in adulti a partire dai 18 anni.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036190015 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,32 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036190027 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,14 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036190039 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,28 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,32 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036190015 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036190027 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036190039 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01010

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentin Fidia»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 22 del 12 gennaio 2006

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GABAPENTIN FIDIA nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide» 50 capsule; «300 mg capsule rigide» 50 capsule; «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della Fabbrica n. 3/A, 35031 - Abano Terme - Padova Italia, codice fiscale n. 00204260285.

Confezione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule.
A.I.C. n. 035975010 (in base 10) 129VV2 (in base 32).
Forma farmaceutica: capsula rigida.
Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione
Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manna - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Fidia farmaceutici S.p.A. - 35031 Abano Terme - Padova - Italia, via Ponte della Fabbrica n. 3/A (rilascio dei lotti).
Composizione: 1 capsula rigida contiene:
principio attivo: gabapentin 100 mg;
eccipienti: lattosio monoidrato 16,833 mg; amido di mais 10 mg; talco 6,5 mg; titanio diossido (E171) 0,96 mg; gelatina 47,04 mg.

Confezione: «300 mg capsule rigide» 50 capsule.
A.I.C. n. 035975022 (in base 10) 129VVG (in base 32).
Forma farmaceutica: capsula rigida.
Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.
Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Fidia farmaceutici S.p.A. - 35031 Abano Terme - Padova - Italia, via Ponte della Fabbrica n. 3/A (rilascio dei lotti).
Composizione: 1 capsula rigida contiene:
principio attivo: gabapentin 300 mg;
eccipienti: lattosio monoidrato 50,5 mg; amido di mais 30 mg; talco 19,5 mg; titanio diossido (E171) 0,78 mg; ossido di ferro giallo (E172) 0,14 mg; gelatina 77,08 mg.

Confezione: «400 mg capsule rigide» 30 capsule.
A.I.C. n. 035975034 (in base 10) 129VVU (in base 32).
Forma farmaceutica: capsula rigida.
Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.
Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Rivopharm SA Manno - (Svizzera), (produzione, confezionamento, controllo); Fidia farmaceutici S.p.A. - 35031 Abano Terme - Padova - Italia, via Ponte della Fabbrica n. 3/A (rilascio dei lotti).
Composizione: 1 capsula rigida contiene:
principio attivo: gabapentin 400 mg;
eccipienti: lattosio monoidrato 67,333 mg; amido di mais 40 mg; talco 26 mg; titanio diossido (E171) 1,333 mg; ossido di ferro giallo (E172) 0,065 mg; ossido di ferro rosso E172) 0,06 mg; gelatina 98,542 mg.

Indicazioni terapeutiche: epilessia.
Epilessia parziale semplice, complessa, a secondaria generalizzazione in pazienti refrattari agli antiepilettici tradizionali o intolleranti ad essi.
Gabapentin Fidia è indicato, in adulti e bambini maggiori di 12 anni, in associazione ad altri antiepilettici in pazienti non adeguatamente controllati da tali farmaci impiegati da soli o in associazione.
Gabapentin Fidia è anche indicato come terapia addizionale in bambini di età compresa tra 3 e 12 anni.
Dolore Neuropatico. Gabapentin Fidia è indicato nel trattamento del dolore neuropatico in adulti a partire dai 18 anni.

Classificazione al fini della rimborsabilità.
Confezione: A.I.C. n. 035975010 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule.
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,44 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,32 euro.

Confezione: A.I.C. n. 035975022 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule.
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,02 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,14 euro.

Confezione: A.I.C. n. 035975034 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule.
Classe di rimborsabilità: «A».
Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,28 euro.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,32 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.
Confezione: A.I.C. n. 035975010 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;
Confezione: A.I.C. n. 035975022 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;
Confezione: A.I.C. n. 035975034 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01011

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Texpami»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 23 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TEXPAMI nelle forme e confezioni: «15 mg/5 ml soluzione per infusione» 4 flaconi; «30 mg 10 ml soluzione per infusione» 2 flaconi; «60 mg/ 10 ml soluzione per infusione» 1 flacone; «90 mg/10 ml soluzione per infusione»1 flacone.
Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Appiani, 22, 20121 - Milano, Italia, codice fiscale 03670780158.
Confezione: «15 mg/5 ml soluzione per infusione» 4 flaconi;
A.I.C. n. 036645012 (in base 10) 12YB4N (in base 32);
Forma farmaceutica: soluzione per infusione;
Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;
Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Pavese Pharma - Pavia - Italia, viale Certosa 10 (tutte le fasi);
Composizione: 1 flacone da 5 ml contiene:
principio attivo: pamidronato disodico 15 mg (3 mg/ml)
eccipienti: mannitolo 250 mg; acido fosforico in quantità compresa tra 6 ph e 7 ph; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Confezione: «30 mg/10 ml soluzione per infusione» 2 flaconi;
A.I.C. n. 036645024 (in base 10) 12YB50 (in base 32);
Forma farmaceutica: soluzione per infusione;
Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;
Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Pavese Pharma - Pavia - Italia, viale Certosa 10 (tutte le fasi);
Composizione: 1 flacone da 10 ml contiene:
principio attivo: pamidronato disodico 30 mg (3 mg/ml);
eccipienti: mannitolo 470 mg; acido fosforico in quantità compresa tra 6 ph e 7 ph; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Confezione: «60 mg/10 ml soluzione per infusione» 1 flacone;
A.I.C. n. 036645036 (in base 10) 12YB5D (in base 32);
Forma farmaceutica: soluzione per infusione;
Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;
Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Pavese Pharma - Pavia - Italia, viale Certosa 10 (tutte le fasi);
Composizione: 1 flacone da 10 ml contiene:
principio attivo: pamidronato disodico 60 mg (6 mg/ml);
eccipienti: mannitolo 400 mg; acido fosforico in quantità compresa tra 6 ph e 7 ph; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Confezione: «90 mg/10 ml soluzione per infusione» 1 flacone;
A.I.C. n. 036645048 (in base 10) 12YB5S (in base 32);
Forma farmaceutica: soluzione per infusione;
Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;
Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Pavese Pharma - Pavia - Italia, viale Certosa 10 (tutte le fasi);
Composizione: 1 flacone da 10 ml contiene:
principio attivo: pamidronato disodico 90 mg (9 mg/ml);
eccipienti: mannitolo 400 mg; acido fosforico in quantità compresa tra 6 ph e 7 ph; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: metastasi ossee prevalentemente litiche. Mieloma multiplo. Ipercalcemia provocata da osteolisi neoplastica.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo al farmaco: «PAMIDRONATO DISODICO IPB PHARMA» (A.I.C. n. 035744) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036645012 «15 mg/5 ml soluzione per infusione» 4 flaconi;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 67,86 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 112,00 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036645024 - «30 mg/10 ml soluzione per infusione» 2 flaconi;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 69,07 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 114,00 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036645036 - «60 mg/10 ml soluzione per infusione» 1 flacone;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 66,65 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 110,00 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036645048 - «90 mg/10 ml soluzione per infusione» 1 flacone;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 101,19 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 167,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036645012 - «15 mg/5 ml soluzione per infusione «4 flaconi - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036645024 - «30 mg/10 ml soluzione per infusione» 2 flaconi - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036645036 - «60 mg/10 ml soluzione per infusione» 1 flacone - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

confezione: A.I.C. n. 036645048 - «90 mg/10 ml soluzione per infusione» 1 flacone - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01012

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Valpharma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 24 del 12 gennaio 2006

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NIFEDIPINA VALPHARMA, nelle forme e confezioni: «60 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse «30 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Valpharma International S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Morgagni, 2 - Pennabilli - Pesaro, Italia, codice fiscale 01351110414.

Confezione: «60 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse;

A.I.C. n. 036395010 (in base 10) 12QQ02 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita a rilascio prolungato;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Valpharma SA - Serravalle - Repubblica di San Marino, via Ranco 112 (produzione bulk); Lamp S. Prospero - S. Prospero S/Secchia-Modena (Italia), via della Pace 25/A (confezionamento, controllo microbiologico, rilascio dei lotti);

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nifedipina 60 mg;

eccipienti: talco 121,84 mg; povidone 60 mg; lattosio monoidrato 30 mg; carbomer 974P 24 mg; ipromellosa 25,408 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 4,92 mg; polimetacrilato basico (Eudragit E) 1,408 mg; titanio diossido (E171) 1,38 mg; ossido ferrico (E172) 0,15 mg; macrogol 4000 0,302 mg.

Confezione: «30 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse;

A.I.C. n. 036395022 (in base 10) 12QQ0G (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita a rilascio prolungato;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Valpharma SA - Serravalle-Repubblica di San Marino, via Ranco 112 (produzione bulk); Lamp S. Prospero - S. Prospero S/Secchia-Modena (Italia), via della Pace 25/A (confezionamento, controllo microbiologico, rilascio dei lotti);

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nifedipina 30 mg;

eccipienti: talco 60,92 mg; povidone 30 mg; lattosio monoidrato 15 mg; carbomer 974P 12 mg; ipromellosa 12,704 mg; silice colloidale anidra 3 mg; magnesio stearato 2,46 mg; polimetacrilato basico (eudragit E); 0,704 mg; titanio diossido (E171) 0,69 mg; ossido ferrico (E172) 0,075 mg; macrogol 4000 0,151 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036395010 - «60 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 6,06 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 10,00 euro.

confezione: A.I.C. n. 036395022 - «30 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 4,08 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 6,73 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036395010 - «60 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036395022 - «30 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01013

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mittoval»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 25 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MITTOVAL, rilasciata alla Società Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella, 2 - Milano Italia, codice fiscale 02301090169, sono apportate le seguenti modifiche:

Indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: trattamento della sintomatologia funzionale dell'ipertrofia prostatica benigna. Terapia aggiuntiva a cateterizzazione uretrale per ritenzione urinaria acuta correlata a ipertrofia prostatica benigna,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026670048 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026670051 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

Classificazione della rimborsabilità: la classificazione ai fini della rimborsabilità ora autorizzata è la seguente:

confezione: A.I.C. n. 026670048 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse (sospesa);

classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione: A.I.C. n. 026670051 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 19,52 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 32,22 euro.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse (A.I.C. n. 026670048) sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A01014

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xatral»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 26 del 12 gennaio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: XATRAL, rilasciata alla società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38, 20154 - Milano, Italia, codice fiscale 06685100155, sono apportate le seguenti modifiche.

Indicazioni terapeutiche:

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: trattamento della sintomatologia funzionale dell'ipertrofia prostatica benigna. Terapia aggiuntiva a cateterizzazione uretrale per ritenzione urinaria acuta correlata a ipertrofia prostatica benigna,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027314044 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 027314057 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse (sospesa);

Classificazione ai fini della rimborsabilità: la classificazione ai fini della rimborsabilità ora autorizzata è la seguente:

confezione: A.I.C. n. 027314044 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 19,52 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 32,22 euro;

confezione: A.I.C. n. 027314057 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse (sospesa);

classe di rimborsabilità: «C».

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse (A.I.C. n. 027314057) sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A01015

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 007 del 9 gennaio 2006:

numero marchio 176-TV, oro scultura di Battel Dimitri — via XI Febbraio, 57 — Conegliano (Treviso).

I punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

06A01147

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601031/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 2 0 7 *

€ 1,00